



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

-PARTE GENERALE-

Rev. N.	Descrizione Revisione Corrente	Data di adozione	Data di entrata in vigore
01	Delibera del Consiglio di Amministrazione	14/03/2023	15/03/2023



Sommario

1. PREMESSA E OBIETTIVI	4
2. DEFINIZIONI	4
3. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	5
3.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti	5
3.2 Presupposti della Responsabilità Amministrativa degli Enti	6
3.2.1 I Reati presupposti” ai sensi del D. Lgs. 231/01	8
3.2.2 Ambito territoriale di applicazione del Decreto	9
3.2.3 Le sanzioni applicabili	9
3.3 I delitti tentati	12
3.4 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente	12
3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo	13
3.6 I destinatari del Modello	14
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA RCH S.P.A.	15
4.1 L’approccio seguito e le Fasi per l’implementazione del Modello	15
4.2 Linee Guida	16
4.3 Il Progetto per la definizione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo	17
4.3.1 Identificazione delle aree di rischio/attività sensibili	17
4.3.2 Rilevazione della situazione esistente (AS-IS)	17
4.3.3 Elaborazione del documento di Gap analysis e piano di azione	18
4.3.4 Disegno/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	18
4.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della RCH S.p.A.	18
5. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI RCH S.p.A.	20
5.1 RCH S.p.A.	20
5.2.....	21
5.3 Il Codice Etico	21
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	22
6.1 Generalità e Composizione dell’Organismo di Vigilanza	22
6.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza	23
6.2 Risorse economiche assegnate all’Organismo di Vigilanza	25
6.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	25
6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi Informativi	27



6.4.1	La segnalazione di potenziali violazioni del Modello	29
6.5	Reporting dell'organismo di Vigilanza verso gli Organi della RCH S.p.A.	31
7.	LE MISURE PREVENTIVE	32
7.1	Le Procedure aziendali.....	32
7.1.1	La segnalazione di potenziali violazioni del Modello	32
8.	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	34
8.1	Premessa	34
8.2	Personale Dipendente e Organi di Governo	34
8.3	Altri Destinatari.....	35
9.	SISTEMA DISCIPLINARE	36
9.1	Principi Generali.....	36
9.2	Soggetti	37
9.3	Sanzioni nei confronti di Impiegati e Quadri	37
9.4	Misure nei confronti dei Dirigenti/Personale con funzioni direttive.....	40
9.5	Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	41
9.6	Misure nei confronti del Collegio Sindacale	41
9.7	Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Partner commerciali.....	42
10.	ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	42
10.1	Verifiche e controlli sul Modello	42
10.2	Aggiornamento e adeguamento	43



1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello) ha l'obiettivo di regolare le fasi e le attività del processo nonché di definire i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti in accordo con le politiche aziendali e le normative di riferimento applicabili.

In particolare, il Modello indica i principali criteri che devono essere seguiti nel processo di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in termini di attività, flussi informativi nonché i principali controlli finalizzati ad un'adeguata gestione delle attività.

2. DEFINIZIONI

- **“RCH” o “Società”**: è la RCH S.p.A., con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, e sede operativa in Pomezia (RM), Via Ardeatina Km. 21.800, iscritta al Registro delle imprese di Roma con il numero di iscrizione e partita IVA 13621711004.
- **“Gruppo Risparmio Casa” o “Gruppo”**: sono le società controllate da RCH S.p.A.
- **Attività Sensibili**: sono le attività presenti in RCH nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Codice Etico**: Codice Etico di Gruppo vigente pro tempore, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività del Gruppo.
- **Consiglio di Amministrazione o “CdA”**: è il Consiglio di amministrazione di RCH.
- **Decreto**: è il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.¹.
- **Destinatari**: sono i Dipendenti della società, i componenti degli Organi sociali, i Partner commerciali (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, ecc.) ed i Consulenti esterni (lavoratori non subordinati, intermediari, agenti, ecc.);
- **Dipendenti**: sono le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura con la RCH, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;
- **Documento informatico**: è qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli;
- **Fornitori**: sono i soggetti che, a vario titolo, forniscono alla RCH prodotti e/o beni, destinati o meno a servizi (ad esempio, appaltatori, partners d'affari, ecc.).

¹ E successive modifiche ed integrazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel Modello.



- **Modello:** è il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla RCH, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o "OdV":** è l'Organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **Protocolli:** specifici protocolli, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) D. Lgs. 231/2001, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.
- **Reati:** le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 alla data di approvazione del presente Modello e dalle quali potrebbe scaturire la responsabilità amministrativa dell'Ente.
- **Sister Company:** le società direttamente controllate da RCH S.p.A.

3. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

3.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli enti possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o Vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del Decreto). La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio degli enti e delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici degli associati e dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente o società, da amministratori e/o dipendenti. Il Decreto innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società (art. 5 del decreto).



La responsabilità amministrativa degli enti è, tuttavia, esclusa se l'ente ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti e delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa degli enti è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.2 Presupposti della Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto, all'art. 1, comma 2, ha circoscritto l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli "enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, in breve, "enti"²).

Coerentemente con quanto disposto dal Decreto, gli enti rispondono in via amministrativa della commissione dei reati quando ricorrono i seguenti presupposti:

- sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto ("reati presupposto");
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione o Vigilanza (Soggetti Apicali e Sottoposti).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto ("Relazione") attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, indica che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", mentre quella sul "vantaggio", il quale può essere tratto dall'ente anche quando la

² Gli enti che rientrano nel perimetro oggetto del Decreto Legislativo n. 231/2001 sono:

- le persone giuridiche e le società;
- le associazioni e enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Di fatto risultano quindi esclusi dall'applicabilità del suddetto Decreto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In virtù dell'interpretazione giurisprudenziale, risultano Destinatari del Decreto anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (es. rapporto di concessione), nonché le società controllate da Pubbliche Amministrazioni.



persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “ex post”, dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto concerne la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Il comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell’ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con quella dell’art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente sarà totalmente esonerato da responsabilità a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell’ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell’operato di business, anche in funzione preventiva.

Quanto ai criteri di imputazione soggettiva, l’elemento caratterizzante detta forma di responsabilità è costituito dalla sussistenza della c.d. “colpa di organizzazione”, derivante dalla mancata adozione di un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Soltanto la presenza della c.d. colpa d’organizzazione, in ossequio al principio di colpevolezza ex art. 27 comma 1 Cost., determinerà la configurazione della responsabilità da reato degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali i reati sono commessi.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà differentemente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto, come dettagliatamente specificato nel prosieguo.



Difatti, ex art. 5 del Decreto, presupposto per la determinazione della responsabilità dell'ente è che il reato sia commesso da:

- **“Soggetti in posizione apicale” o “Soggetti Apicali”** - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- **“Soggetti in posizione subordinata” o “Soggetti Sottoposti”** - persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente³.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D. Lgs. 231/01).

3.2.1 I Reati presupposto” ai sensi del D. Lgs. 231/01

Di seguito, si riporta un'elencazione delle famiglie di reato incluse all'interno del Decreto, richiamate per categoria di illecito amministrativo di appartenenza:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/01);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis, D. Lgs. 231/01);
3. Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter, D. Lgs. 231/01) e Reati transnazionali (ex art. 10, L. 146/06);
4. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ex art. 25-bis, D. Lgs. 231/01);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis 1, D. Lgs. 231/01);
6. Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
7. Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis, D. Lgs. 231/01);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater, D. Lgs. 231/01);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01);
10. Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01);
11. Reati di abuso di mercato (ex art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01);

³ A questo proposito, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di Soggetti Sottoposti anche *quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: quali ad esempio, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.*



12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies, D. Lgs. 231/01);
13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies, D. Lgs. 231/01);
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ex art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/01);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/01);
16. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies, D. Lgs. 231/01);
17. Reati ambientali (ex art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01);
18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/01);
19. Delitti di razzismo e xenofobia (ex art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/01);
20. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ex art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/01);
21. Reati Tributarî (ex art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/01);
22. Reati di contrabbando (ex art. 25-sexdecies, D. Lgs. 231/01);
23. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (ex art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/01) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (ex art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/01).

3.2.2 Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Relativamente all'ambito territoriale di applicazione del Decreto, e dunque con riferimento al "perimetro" di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al Codice penale, attraverso l'articolo 4, il Decreto prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all'estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

3.2.3 Le sanzioni applicabili

Il D. Lgs. 231/01 prevede che, a carico degli Enti destinatari (a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto), siano applicabili le seguenti categorie di sanzione (artt. 9 e ss.):

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;



- pubblicazione della sentenza.

3.2.3.1 Le Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate dall'articolo 10 e seguenti del Decreto, sono sempre applicabili in caso di condanna dell'ente.

Tali sanzioni sono applicate secondo un criterio basato su "quote" il cui numero, non inferiore a cento e non superiore a mille, deve essere determinato dal Giudice, a seguito di apposita valutazione che tenga in conto (i) la gravità del fatto, (ii) il grado di responsabilità dell'ente, nonché (iii) l'attività svolta dall'ente per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Con riferimento, invece, all'importo delle singole quote, compreso tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37, questo deriva da una seconda valutazione basata sulle condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In ogni caso:

- la sanzione pecuniaria è ridotta della metà quando "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", nonché qualora "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità";
- la sanzione pecuniaria è ridotta "da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Qualora concorrano entrambe le condizioni previste dai due punti precedenti, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

3.2.3.2 Le Sanzioni interdittive

Il Decreto prevede, ex art. 9, le seguenti tipologie di sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Le suddette sanzioni risultano irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e, in ogni caso, laddove ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del Decreto e specificamente:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni, ovvero superiore nei casi indicati dall'art. 25, comma 5, così come modificato dalla L. 3/2019.

È rimandata al giudice la scelta della misura da applicare e la sua durata, sulla base dei criteri in precedenza indicati.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", nonché qualora "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità".

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l'interdizione dell'attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le stesse possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

- siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

3.2.3.3 La Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca (art. 19 del Decreto) - anche per equivalente - del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca può, inoltre, avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato qualora non fosse possibile eseguire la stessa con riguardo all'esplicito profitto del reato.



3.2.3.4 La Pubblicazione della sentenza

Qualora sia applicata all'ente una sanzione interdittiva, può essere disposta dal giudice – a spese dell'ente medesimo - la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 del Decreto) in una o più testate giornalistiche, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale.

3.3 I delitti tentati

L'art. 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti sopra indicati, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia, non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

3.4 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Con l'introduzione del D. Lgs. 231/01, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. Difatti, in accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune".

Inoltre, "i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria".

In dettaglio, il Decreto (artt. 27 ss.) disciplina la responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. "vicende modificative" dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare:

- in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- in caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa;
- in caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili;
- in caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del



valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del Decreto):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV – Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente Vigilanza da parte dell'OdV.

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.6 I destinatari del Modello

I destinatari del Modello sono:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) i Dipendenti;
- c) i consulenti esterni, clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui la RCH opera.

Nei contratti, patti o simili, dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel Modello e nel Codice etico, ovvero l'indicazione da parte del contraente dell'adozione di un proprio Modello.

La società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la RCH.



La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

La RCH non inizierà alcun rapporto d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal D. Lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

Riferimenti normativi	
Interni	<ul style="list-style-type: none"> • Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 • Codice Etico Aziendale • Organigramma aziendale vigente • Regolamento aziendale • PA AD 01
Esterni	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 231/2001 "Responsabilità amministrative degli Enti" • Regolamento Europeo n. 2016/679

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA RCH S.P.A.

4.1 L'approccio seguito e le Fasi per l'implementazione del Modello

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si evince che l'adozione di un modello di organizzazione e gestione, ex D. Lgs. 231/2001, più che rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della RCH con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della medesima da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti, anche estranei alla Società stessa.

La presenza di un sistema di controllo unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli "standard" di comportamento adottati dalla RCH, aumentano la fiducia e la reputazione di cui la Società e la Capogruppo godono nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa, in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della RCH in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.

Sono state, pertanto, avviate una serie di attività volte a rendere il modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001; nello specifico si è provveduto a incaricare un professionista esterno di consolidata esperienza per:

- effettuare la mappatura ed identificare le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti rispetto alla realtà operativa della RCH;
- identificare le aree di rischio / attività sensibili nell'ambito delle attività della società;
- identificare gli esponenti funzionalmente responsabili e svolgere le relative interviste / confronti;



- analizzare la documentazione disponibile in ordine alla struttura organizzativa e ai presidi di controllo già previsti dalla società;
- predisporre un documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, coerente con la struttura organizzativa della RCH con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001.

4.2 Linee Guida

Nel corso delle attività di predisposizione / aggiornamento del presente Modello, sono state prese in considerazione le linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria⁴, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/01;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico / di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione delle funzioni;
- applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti.

⁴ "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" del 7 marzo 2002 e "Appendice Integrativa" del 3 ottobre 2002, aggiornate nei mesi di luglio 2014 e giugno 2021.



4.3 Il Progetto per la definizione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Il progetto è stato strutturato in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio / attività sensibili;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (AS-IS);
- fase 3: elaborazione del documento di "gap analysis";
- fase 4: disegno / aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tali fasi sono replicate anche in sede di aggiornamento del Modello 231, al fine di garantire aderenza piena e costante alla normativa di riferimento.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività svolte nel corso di ciascuna fase del progetto.

4.3.1 Identificazione delle aree di rischio/attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono l'identificazione attraverso l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura organizzativa della RCH:

- degli ambiti oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere ("persone chiave").

4.3.2 Rilevazione della situazione esistente (AS-IS)

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi e della valutazione, attraverso interviste / confronti con le "persone chiave", delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sulle attività operative in cui i processi si declinano e sui relativi presidi di controllo.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuata nella fase 1, sono state analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, nonché gli elementi di



controllo esistenti, al fine di verificare la possibilità di astratta realizzazione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta attraverso interviste alle persone chiave, che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di "compliance" e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

4.3.3 **Elaborazione del documento di Gap analysis e piano di azione**

Lo scopo della fase 3 è consistito nell'individuazione:

- dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, è stata eseguita un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la "gap analysis" è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

4.3.4 **Disegno/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Scopo della fase 4 è la definizione / aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D. Lgs. 231/2001, della RCH ("il Modello"), articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

La realizzazione della fase 4 viene supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della RCH.

4.4 **Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della RCH S.p.A.**

La costruzione da parte della RCH di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D. Lgs. 231/2001, ha comportato un'attività di aggiornamento/adequamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo e le relative modifiche, introdotti con la normativa in



argomento e, conseguentemente, idoneo – fra l'altro - a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso.

La Società ha avuto come obiettivo la predisposizione di un modello che tenesse conto della propria peculiare realtà.

Il Modello, pertanto, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della RCH e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello è composto, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, dai seguenti elementi:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- previsione di "standard" di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Organismo di Vigilanza ("OdV");
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del modello.

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è suddiviso in una parte generale ed in una parte speciale, le quali contengono, rispettivamente:

- 1) nella Parte Generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - al sistema di "governance" e assetto organizzativo della RCH;
 - alla metodologia adottata per le attività di analisi delle attività sensibili e "gap analysis";



- alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del modello.

2) nella Parte Speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 che la RCH ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi "standard" di controllo nonché modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

5. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI RCH S.p.A.

5.1 RCH S.p.A.

RCH S.p.A., costituita in Roma con atto del 23.11.2015 (Cod. Fisc. 13621711004), ha sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, e sede operativa in Pomezia (RM) Via Ardeatina Km 21,8.

La Società fa parte del Gruppo "Risparmio Casa", leader in ambito nazionale nel Retail "non food", che oggi rappresenta una *first movers* nel canale Drugstore ed è titolare del marchio "Risparmio Casa".

RCH ha per oggetto sociale le seguenti attività: Acquisizione, vendita, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti ai quali partecipa.

RCH svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento delle attività esercitate dalle società da essa controllate, direttamente o indirettamente.

Inoltre, RCH fornisce alle Sister company assistenza nelle seguenti materie:

- Esecuzione degli adempimenti amministrativo-contabili a carattere ordinario previsti dalle vigenti disposizioni legislative e dalle relative norme attuative in relazione alla natura giuridica del Committente, nonché espletamento delle eventuali ulteriori attività previste dal regolamento di amministrazione e contabilità interno;
- Gestione della tesoreria aziendale e consulenza programmatica finanziaria;
- Esecuzione degli adempimenti tributari e consulenza programmatica fiscale;
- Assistenza legale stragiudiziale, giudiziale continuativa e recupero crediti;
- Consulenza Societaria e Contrattuale;
- Consulenza in materia di lavoro e gestione delle Risorse Umane;



- Servizi di consulenza e assistenza informatica continuativa – Servizi EDP;
- Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Centrale acquisti di Beni e Servizi No Core;
- Studio e analisi dei processi aziendali al fine di configurare le procedure di controllo interno;

Il coordinamento di RCH si estrinseca attraverso Comitati consultivi effettuati tra gli amministratori e funzioni apicali delle società del Gruppo.

Nel fornire i servizi, RCH non può e non deve interferire nell'autonomia gestionale delle Sister company.

5.2 Il modello di Governance di RCH S.p.A.

La struttura organizzativa di RCH è descritta in dettaglio nell'organigramma aziendale⁵ nel quale sono individuate la Direzione, le Funzioni ed i relativi responsabili. Tale struttura organizzativa è di continuo aggiornata, in ragione delle eventuali evoluzioni e/o modificazioni aziendali, e sarà cura delle funzioni competenti della Società darne tempestivamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

RCH è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; il CdA ha delegato al suo interno specifici poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale.

Il Collegio Sindacale ha compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5.3 Il Codice Etico

Allo scopo di orientare l'attività sia degli Organi previsti dallo Statuto, sia delle funzioni organizzative, nonché del personale dipendente e dei collaboratori esterni che hanno direttamente o indirettamente una relazione con il Gruppo, il Consiglio di amministrazione di RCH ha approvato il Codice Etico, costituito da un insieme di regole di comportamento di carattere generale, improntate a rigore e integrità.

Il Codice etico è pubblicato nel sito aziendale www.risparmiocasa.com

⁵ L'organigramma è periodicamente aggiornato in ragione delle evoluzioni e/o modificazioni aziendali.



6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Generalità e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati, ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'Organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria⁶ - che qui si citano in quanto rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 redatto da un'associazione di categoria - individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la RCH ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

La Società ha stabilito di identificare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il proprio Organismo di Vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o "OdV") in un Organo collegiale composto da tre membri, due esterni ed uno interno, con le qualifiche necessarie per garantire le competenze nel campo giuridico e delle tematiche in materia di organizzazione e controllo, nonché le conoscenze specifiche della organizzazione e disciplina della RCH.

La scelta è giudicata idonea in quanto:

⁶ Per maggiori approfondimenti, si veda Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Approvate il 7 marzo 2002 e, da ultimo, aggiornate nel mese di giugno 2021).



- l'autonomia e indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dall'estraneità dei soggetti indicati alla struttura organizzativa della RCH ed a mansioni operative all'interno della Società medesima;
- la professionalità è assicurata dall'esperienza e sensibilità dei soggetti indicati tanto nel campo giuridico, quanto con riferimento alle tematiche in materia di organizzazione e controllo caratteristiche della Società;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza si avvale, per l'esecuzione dell'attività di controllo, delle strutture della RCH, ed in particolare dei suoi responsabili che relazionano periodicamente una volta ogni sei mesi ovvero immediatamente in caso di violazioni o criticità del Modello.

I membri componenti l'OdV di RCH assicurano un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti di onorabilità richiesti ai partecipanti a un Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

6.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della RCH è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri restano in carica per un periodo della durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

I soggetti in parola decadono alla data del Consiglio di Amministrazione riunitosi per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, pur continuando a svolgere "ad interim" le funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la RCH tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei due anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;



- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del soggetto nominato, questi dovrà darne notizia al Consiglio di Amministrazione e decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della RCH ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la RCH si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri del membro componente dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della RCH, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:



- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale: l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione di cui al successivo paragrafo 4.5;
- la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della RCH, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione della RCH incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

6.2 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

In ogni caso, l'OdV può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del budget assegnato l'OdV può servirsi di risorse interne alla Società, ovvero di professionisti esterni per la realizzazione delle attività di competenza.

6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura della RCH, fermo restando però che l'Organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'Organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.



L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della RCH, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

A tal fine, l'OdV si dota di proprie regole di funzionamento attraverso l'adozione di un apposito Regolamento (Regolamento dell'OdV), che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'Organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della RCH e/o delle modalità di svolgimento della sua attività; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla RCH;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, le risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le delibere dell'Organismo stesso;
- promuovere e verificare l'adozione, da parte dell'organo dirigente, di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale dipendente e degli organi di governo e la sensibilizzazione degli stessi all'osservanza dei contenuti del Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- promuovere e verificare l'adozione, da parte dell'organo dirigente, di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.2. Tale



previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;

- accedere liberamente presso qualsiasi struttura della RCH– senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire, da tutto il personale dipendente e dagli organi di governo, informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori e consulenti con i quali la RCH stipula contratti;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 6 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare nella sua differente articolazione a seconda che si riferisca al personale dipendente ed agli organi di governo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in RCH in virtù delle relative competenze e di eventuali risorse esterne.

Il Consiglio di Amministrazione della RCH curerà l'adeguata comunicazione alle strutture della Società dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi Informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del personale dipendente (artt. 2104 e 2105 c.c.) nonché degli organi di governo.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

La RCH si attende che consulenti e collaboratori esterni, nonché i terzi con cui la società intrattiene rapporti contrattuali, facciano del proprio meglio al fine di realizzare un'informativa immediata in favore dell'Organismo nel caso in cui essi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della RCH una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:



- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla RCH; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- chi effettua la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all’Organismo di Vigilanza deve svolgere detto adempimento secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 4.4.1.;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente al Consigliere Delegato e al Vicepresidente.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della RCH o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle strutture e funzioni che operano nell’ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come sensibili, quali i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la RCH;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti del personale dipendente, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;



- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti di ogni categoria) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere agli uffici amministrativi la copia delle procure in essere.

6.4.1 La segnalazione di potenziali violazioni del Modello

L'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei Destinatari del presente Modello in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione del Modello o delle relative procedure ed a notizie potenzialmente rilevanti relative alla attività della RCH, nella misura in cui esse possano esporre la Società al rischio di reati e di illeciti tali da poter ingenerare la responsabilità ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

A tal riguardo, si segnala che la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha introdotto tre nuovi commi all'interno dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Il comma 2 bis del suddetto articolo, in particolare, prevede che "I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;



d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”

Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di eventuali comportamenti contrari al Modello 231, alla legge o alla regolamentazione interna, la RCH ha pertanto adottato il sistema di Whistleblowing consentendo a chiunque di segnalare eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.

In coerenza con le indicazioni contenute nella Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 in materia di Whistleblowing, la RCH assicura massima tutela e riservatezza per il segnalante e, nello stesso tempo, protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale o sul terzo che collabora con la RCH che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;
2. le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e verifica, l'OdV, attraverso i canali dedicati, dovrà avere accesso ad ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile.

In particolare, al fine di proteggere e salvaguardare l'autore della segnalazione, nell'ambito dei poteri istruttori assegnati all'OdV, viene assicurata discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella di valutazione e conclusiva, adottando i requisiti di sicurezza previsti per le informazioni ritenute confidenziali e in conformità con le indicazioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di protezione dei dati personali.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, anche ascoltando l'autore della segnalazione, se noto, e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.



Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un "canale informativo dedicato", rispondente alla casella di posta elettronica: odvrch@risparmiocasa.com

Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza di RCH S.p.A.", Via Ardeatina, Km. 21,8 – 00071 Pomezia (RM).

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ed esclusa l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le informazioni, segnalazioni e i report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

6.5 Reporting dell'organismo di Vigilanza verso gli Organi della RCH S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il CdA o all'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli Organi di governo cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i. con cadenza semestrale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso e un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione, e potrà sempre svolgere attività anche non pianificata;
- ii. tempestivamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della RCH, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della RCH ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.



7. LE MISURE PREVENTIVE

Al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto nelle aree a rischio individuate, assicurando efficacia e concretezza al Modello organizzativo, RCH ha adottato un sistema di controllo preventivo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità descritte nella fase di individuazione delle attività sensibili, siano ridotti al di sotto di un livello di rischio accettabile.

7.1 Le Procedure aziendali

Sono da considerarsi parte integrante del presente Modello le procedure adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati presupposto di applicazione del D. Lgs. 231/01, tra cui si segnalano in particolare:

- PA AD 01: "Gestione del Sistema Normativo Aziendale".

AREA AMMINISTRAZIONE:

- PA AB 01 – "Chiusura dei conti";
- PA AB 02 – "Ciclo attivo servizi";
- PA FT 01: "Gestione della Tesoreria";
- PA PC 01: "Pianificazione e Monitoraggio Performance".

AREA RISORSE UMANE:

- PA RU 03: "Selezione Risorse Umane";
- PA RU 04: "Gestione dei processi di controllo e responsabilità in materia di S.S.L.";
- PA RU 06: "Disciplina del rapporto lavorativo";
- PA RU 07 "Gestione delle trasferte";
- PA RU 08: "Protezione Dati Personali".
- PA RU 11: "Provvedimenti Disciplinari";
- PA RU 13: "Infortunio sul Lavoro";

AREA ACQUISTI E AFFARI GENERALI:

- PA AAG 01: "Acquisti no-core e ciclo passivo"

AREA SISTEMI INFORMATIVI:

- PA IT 01: "Ciclo vita del software e gestione delle iniziative IT";
- PA IT 02: "Accesso ai Sistemi Informativi";
- PA IT 03: "Asset management e assegnazione/utilizzo dotazioni IT hardware e software";
- PA IT 04: "Service desk";
- PA IT 05: "Gestione dell'infrastruttura IT";
- PA IT 06: "Incident management & Security Policy".

AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI:

- PA LEG 01: "Gestione rapporti autorità";



7.1.1 La segnalazione di potenziali violazioni del Modello

La Società si è dotata di un "Regolamento Aziendale sulla Protezione dei Dati Personali" che disciplina, all'interno dell'azienda, la tutela delle persone in ordine al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.) ed in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 679/2016).

Pertanto, RCH garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato.

7.2 Il sistema di Deleghe e Procure

Al fine di rispettare i principi di cui al Modello e ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure che stabilisce l'assegnazione di procure generali e speciali, i poteri per rappresentare o impegnare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe interne, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità, salute e sicurezza ed ambiente.

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Le deleghe di poteri devono rispettare i seguenti requisiti: (i) essere chiaramente definite e formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte; (ii) essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (iii) prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale; (iv) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi (cfr. Organigramma e funzionigramma aziendale).

7.3 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.



8. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

8.1 Premessa

La RCH, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione (in particolare tramite pubblicazione sul sito web della società e tramite meccanismi contrattuali).

In particolare, obiettivo della RCH è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo al proprio personale ma anche nei confronti di chi, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, opera – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali, di collaborazione o consulenza.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni interne della RCH che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e verificare l'adozione, da parte dell'Organo dirigente, di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello” e di “promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

8.2 Personale Dipendente e Organi di Governo

Il Personale Dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività negli ambiti/fattispecie disciplinati dal presente Modello; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la RCH promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte del Personale Dipendente, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Deve essere garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, le informazioni sulle strutture organizzative della RCH, sulle attività e sulle procedure aziendali. Ogni dipendente deve poter disporre di una copia cartacea o digitale del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la



comprensione del Modello, i soggetti in parola, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare a specifiche attività formative.

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso. A tal proposito, è presente un registro di verbalizzazione delle presenze trasmesso all'OdV e da quest'ultimo adeguatamente archiviato.

Ai nuovi dipendenti sarà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai nuovi dipendenti sarà consegnata, all'atto dell'assunzione, sintesi del Modello Organizzativo 231/01 e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi di Governo della RCH e al Collegio sindacale sarà resa disponibile copia cartacea o digitale della versione integrale del Modello. Analogamente a quanto previsto per il Personale Dipendente, ai nuovi componenti dei menzionati Organi sarà consegnata copia cartacea o digitale della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i menzionati soggetti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

8.3 Altri Destinatari

L'attività di comunicazione e dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la RCH rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, quali i consulenti, i collaboratori, i Partner Commerciali e strategici e ogni altro soggetto cui la Società valuti opportuno comunicare il Modello, in quanto compatibili con le finalità del Modello stesso. A tal fine, a tali soggetti la RCH fornirà una copia cartacea o digitale del Modello; ai terzi cui sarà consegnata la copia del Modello, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento del Documento e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte degli *altri destinatari*, così come sopra individuati, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà



di chiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Principi Generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall'apertura e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, e da applicarsi ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- complementarità: il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato da RCH;
- pubblicità: la RCH dà massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 6.2 – “Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente”;
- contraddittorio: la RCH garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;
- gradualità: le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
 - a. dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
 - b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;



- c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
 - d. del coinvolgimento di altre persone;
 - e. della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la RCH ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
 - f. di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito;
- tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla RCH in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Infine, nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Tali sistemi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

9.2 **Soggetti**

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della RCH, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura, di concerto con l'Amministratore delegato, che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la RCH, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

9.3 **Sanzioni nei confronti di Impiegati e Quadri**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.



Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare previsto dal CCNL della RCH, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare della RCH è quindi costituito dalle norme del Codice civile e dalle norme pattizie di cui al CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle già menzionate disposizioni.

In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale della RCH si prevede che:

1. Incorre nel provvedimento di Rimprovero Verbale il lavoratore che:
 - trasgredisca in modo lieve ed isolato l'osservanza delle procedure applicative dei principi stabiliti nel presente Modello (di seguito, per semplicità, Procedure).
2. Incorre nel provvedimento di Rimprovero Scritto il lavoratore che:
 - trasgredisca in modo lieve e ripetutamente le Procedure.
3. Incorre nel provvedimento della Multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione, il lavoratore che:
 - continui a trasgredire le Procedure, nonostante l'emissione di rimproveri;
 - trasgredisca le Procedure in modo che il rimprovero (verbale o scritto) sia inadeguato.
4. Incorre nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad un massimo di 10 giornate il lavoratore che:
 - trasgredisca le Procedure o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei casi di maggior gravità o di recidiva.
5. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Licenziamento, il lavoratore che:
 - trasgredisca le Procedure, qualora il lavoratore sia recidivo nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, od una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione –



o il pericolo di applicazione – a carico della società di misure punitive previste dal Decreto, in quanto tale comportamento, per la sua natura e/o gravità, configura giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Infine, il Licenziamento Senza Preavviso può essere irrogato al dipendente che abbia attuato un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs 231/01.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- a. dell'intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento e delle circostanze attenuanti;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- d. rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla RCH, agli utenti o a terzi dal disservizio determinatosi;
- e. sussistenza di circostanze aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti della RCH, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai procedimenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente come previsto dalla legge;
- f. concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.

È fatta salva la prerogativa della RCH di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del decreto, a seguito della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti al Direttore Generale.

L'apertura di un procedimento disciplinare per violazioni del Modello ed il suo esito devono essere immediatamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.



Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione che abbia comunque rilievo sul sistema disciplinare.

9.4 Misure nei confronti dei Dirigenti/Personale con funzioni direttive

I dirigenti della RCH, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte di dirigenti della RCH, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio reato di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la RCH alla irrogazione di sanzioni di cui al d. lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la RCH all'applicazione di sanzioni secondo il D. Lgs. n. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, la RCH, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione, comminata dal Consiglio di Amministrazione, è individuata nel licenziamento.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.



9.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Al riguardo, potranno applicarsi meccanismi di diffida formale, sospensione temporanea e, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o fornitori della RCH circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o fornitori della RCH.

9.6 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio dei Sindaci deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri del Collegio dei Sindaci, provvederà immediatamente ad informare l'intero Collegio dei Sindaci, e determinerà le misure ritenute più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte di uno o più dei membri del Collegio dei Sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed



effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni comminate.

9.7 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Partner commerciali

La violazione da parte di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la RCH, delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti, compatibilmente con la durata e i termini di rinnovo degli stessi.

Le clausole di cui sopra, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della RCH di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

10. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

10.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: (i) un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno (ii) la determinazione delle cadenze temporali dei controlli (iii) l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi (iv) la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla RCH con specifiche competenze nei settori di attività di volta in volta sottoposti a controllo, sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la RCH decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.



All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

10.2 **Aggiornamento e adeguamento**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modifiche organizzative dell'assetto interno della RCH e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- aggiornamenti normativi;
- risultanze dei controlli espletati.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della RCH.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture e funzioni a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni munite di specifica delega (es. nuove procedure).



In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività della RCH;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza biennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001**

-PARTE SPECIALE-

Rev. N.	Descrizione Revisione Corrente	Data di adozione	Data di entrata in vigore
01	Delibera del Consiglio di Amministrazione	14/03/2023	15/03/2023



Sommario

1. PREMESSA E OBIETTIVI	13
2. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	14
3. MATRICE ATTIVITA E RISCHI REATO (MIAR)	15
4. INDIVISUAZIONE DELLE ATTIVITA SENSIBILI	16
5. MATRICE INDIVIDUAZIONE ATTIVITA E RISCHI REATO (MIAR)	17
6. FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO	22
7. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	23
Attività a Rischio Reato	23
Rischi Reato	23
7.1 Gestione dei servizi aziendali nell'interesse delle sister company	23
7.2 Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci	23
7.3 Gestione della documentazione da inviare alla P.A.	24
7.4 Gestione delle attività amministrativo-contabili con riguardo alle transazioni finanziarie	25
7.5 Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie	25
7.6 Gestione dei conti correnti (apertura e chiusura c/c)	26
7.7 Raccolta e predisposizione delle informazioni e dei dati relativi ai contenziosi in essere necessari per le chiusure contabili	26
7.8 Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	26
Attività Operative	26
Rischi Reato	26
7.8.1 Attività di monitoraggio normativo	26
7.8.2 Gestione degli adempimenti fiscali	26
7.8.3 Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali	27
8. CORPORATE GOVERNANCE – AFFARI SOCIETARI	27
Attività a Rischio Reato	27
Rischi Reato	27
8.1 Affidabilità dei partner finanziari	28
8.2 Cessione e dismissione di assets	29
8.3 Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.)	29
8.4 Definizioni del compenso ai consulenti	30
8.5 Gestione degli accordi transattivi	30
8.6 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi sociali	31



8.7	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione	31
8.8	Gestione dei rapporti infragruppo	31
8.10	Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza	33
8.11	Attività di gestione del sistema di deleghe e procure	34
9.	COMMERCIALE	34
	Attività a Rischio Reato	34
	Rischi Reato	34
9.1	Gestione delle attività commerciali	34
10.	SISTEMI INFORMATIVI E DEI DIRITTI D'AUTORE IN AMBITO ICT	35
	Attività a Rischio Reato	35
	Rischi Reato	35
10.1	Gestione del processo di trasmissione e ricezione dei dati da RCH alle sister company	36
10.3	Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	37
10.4	Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati	38
11.	LEGALE	39
	Attività a Rischio Reato	39
	Rischi Reato	39
11.1	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	39
11.2	Gestione dei rapporti con legali esterni	39
12.	RISORSE UMANE	40
	Attività a Rischio Reato	40
	Rischi Reato	40
12.1	Selezione ed assunzione del personale	40
12.2	Amministrazione del personale	41
	Attività Operative	42
	Rischi Reato	42
12.2.1	Gestione delle anagrafiche dei dipendenti	42
12.2.2	Gestione delle presenze/assenze	42
12.2.3	Elaborazione e pagamento degli stipendi	43
12.2.4	Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali 43	
12.2.5	Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali 43	



12.2.6	Condizioni lavorati riconosciute ai dipendenti	44
12.2.7	Appalto di servizi alle cooperative	44
12.3	Incentivazione, sviluppo e formazione del personale	44
	Attività Operative	44
	Rischi Reato	44
12.3.1.	Attività di definizione e gestione degli obiettivi di performance, nonché valutazione del relativo raggiungimento, e dell'assegnazione di bonus e promozioni	45
12.3.2.	Attività di gestione dello sviluppo e della formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata).....	45
13.	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	46
	Attività a Rischio Reato	46
	Rischi Reato.....	46
13.1.	Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti	46
13.2	Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei programmi di miglioramento	47
13.3	Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati	49
14.	AMBIENTE	50
	Attività a Rischio Reato	50
	Rischi Reato.....	50
14.1.	Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in ambito	50
14.2.	Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio	51
14.3.	Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale.....	52
	PARTI SPECIALI	52
	A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	53
	A 1. Le fattispecie rilevanti	56
	A 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	67
	B. DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	69
	B 1. Le fattispecie rilevanti	70
	B 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	75
	C. DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	77
	C1. Le fattispecie rilevanti	77



C 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	80
D - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	81
D 1. Le fattispecie rilevanti	81
D 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	84
E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSAZIONALI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	85
E1. Le fattispecie rilevanti	86
E 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	91
F. REATI SOCIETARI	93
F 1. Le fattispecie rilevanti	93
F 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	99
G. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	101
G 1. Le fattispecie rilevanti	101
G 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	103
H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	105
H 1. Le fattispecie rilevanti	105
H 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	109
I. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	110
I 1. Le fattispecie rilevanti	110
I 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	112
J. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	113
J 1. Le fattispecie rilevanti	114
J 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	117
K. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	118
K.1 Le fattispecie rilevanti	119
K.2 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	122
L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	122
L 1. Le fattispecie rilevanti	122
L 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	123
M. REATI AMBIENTALI	124
M 1. Le fattispecie rilevanti	124
M 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	127



N. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	128
N 1. Le fattispecie rilevanti	128
N 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	130
O. REATI TRIBUTARI	132
O 1. Le fattispecie rilevanti	132
O 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	139
P. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	141
P 1. Le fattispecie rilevanti	141
P 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili	147



1. **PREMESSA E OBIETTIVI**

Con il presente documento RCH S.p.A. (di seguito anche “RCH” o “Società”) intende adottare una parte specifica del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello”), ai sensi del D. Lgs. 231/01, al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

L’obiettivo del documento consiste nel mappare tutte le attività sensibili presenti in RCH, in relazione alle quali vi è il rischio di commissione di reati previsti nel catalogo ex D. Lgs. 231/01, al fine di evitare il coinvolgimento della Società in un procedimento penale, prevedendo standard di controllo volti, se non a impedire, quantomeno a prevenire la commissione di detti reati.

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, sono chiamati all’osservanza dei presidi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e / o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

Nel prosieguo del presente documento, sono:

- identificati i **Presidi generali di controllo** cui devono essere informate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- elencate le Attività Sensibili e le relative Attività Operative con indicazione, per ciascuna di esse, dei **Presidi di controllo specifici** finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle fattispecie di reato annoverate dal Decreto;
- illustrate le singole Parti Speciali, suddivise sulla base delle diverse famiglie di reato previste dal Decreto, al cui interno sono riportati:
 - i relativi riferimenti normativi;
 - i Principi generali di comportamento, che mirano a fornire ai Destinatari che svolgono attività nell’ambito delle Attività Sensibili identificate, un set di principi “cardine” cui rifarsi nell’espletamento delle proprie mansioni, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dalla specifica Parte Speciale.



2. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo - implementato da RCH sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria¹, dall'elaborazione giurisprudenziale, nonché dalle "best practice" nazionali ed internazionali - è caratterizzato da:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- protocolli di controllo "specifici" applicati alle singole attività operative.

Di seguito, si riportano i **Principi generali di controllo**:

- **esistenza di procedure formalizzate:** lo svolgimento delle attività sensibili è disciplinato da disposizioni o prassi aziendali e procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative;
- **tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali / informatici:** ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex-post, anche tramite appositi supporti documentali (da archiviare in modo adeguato e per un periodo di tempo adeguato) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate; devono essere altresì disciplinate le modalità di circolazione delle informazioni riservate, anche per gli impatti ai fini della privacy e le modalità di iscrizione, modifica e cancellazione del personale che ha accesso ai sistemi informatici aziendali;
- **segregazione dei compiti:** le attività di chi autorizza, chi esegue e chi controlla ogni operazione devono essere segregate e indipendenti e si rende necessario non concentrare in capo ad uno stesso soggetto aziendale più responsabilità;
- **esistenza di un sistema di poteri (deleghe e procure) coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** nell'ambito delle disposizioni o prassi aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono: a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; b) essere definiti e conosciuti all'interno della Società; c) essere preferibilmente esercitati in forma congiunta e comunque circoscritti a limiti di valore definiti; d) essere coerenti in presenza di stessi ruoli esercitati, anche in termini di limiti di spesa. I soggetti chiamati a rappresentare RCH verso l'esterno

¹ Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 approvate il 7 marzo 2002 e ss.mm.ii.



devono essere dotati di adeguata procura.

Più in generale tutto il sistema di controllo delle attività del business aziendale, deve essere improntato ai seguenti principi generali di controllo:

- allo sviluppo di una diffusa eticità di impresa, nonché, al rispetto dei principi di buona gestione, integrità e trasparenza;
- alla creazione di un contesto operativo che non permetta il radicarsi di situazioni potenzialmente a rischio di interferenze illecite, anche attraverso il rigoroso rispetto dei principi di tracciabilità, dei processi decisionali e di segregazione delle funzioni, così come sopra enunciati;
- all'assoggettamento ai principi etici e comportamentali anche da parte dei terzi che intrattengono rapporti con la Società;
- all'identificazione del coinvolgimento dei destinatari nella prevenzione delle situazioni di *mala gestio* e nella segnalazione di condotte illecite o poste in essere in violazione del Modello (c.d. *whistleblowing*).

3. **MATRICE ATTIVITA E RISCHI REATO (MIAR)**

In coerenza con quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto, RCH ha effettuato una ricognizione delle aree potenzialmente a rischio e, nell'ambito di queste, ha provveduto ad identificare le attività nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto.

I reati potenzialmente impattanti la Società possono essere riepilogati come di seguito illustrato:

- PA - Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01);
- DI (INF) - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis D. Lgs. 231/01);
- CO - Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D. Lgs. 231/01);
- DFM - Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" (ex art. 25-bis);
- DICOM - Delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis 1);
- RS - Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- CP - Corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
- DT - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater D. Lgs. 231/01);



- PI - Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-*quinqüies* D. Lgs. 231/01);
- SSL - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01);
- RI - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01);
- PAG - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ex art. 25-*octies*.1, D. Lgs. n. 231/01);
- DA - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/01);
- DM - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-*decies* D. Lgs. 231/01);
- RA - Reati ambientali (ex art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01);
- ICPT – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/01);
- TRIB - Reati Tributari (ex art. 25-*quinqüesdecies*, D. Lgs. n. 231/01);
- RCO – Reati di contrabbando (ex art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/01);
- PCU - Delitti contro il patrimonio culturale (ex art. 25-*septiesdecies*, D. Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (ex art. 25-*duodevicies*, D. Lgs. 231/01);
- RT - Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06).

Si ritiene che possano potenzialmente riguardare RCH tutti i reati descritti nel precedente elenco ad eccezione dei “*reati contro l'incolumità fisica*”, con particolare riferimento alla “*integrità sessuale femminile*” (ex art. 25-*quater*.1), “*reati di Razzismo e xenofobia*” (ex art. 25-*terdecies*), “*Reati di abuso di mercato*” (ex art. 25-*sexies*) e “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo*” (ex art. 25-*quaterdecies*), per i quali la Società ha comunque adottato i principi generali di controllo volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali ed astrattamente idonei ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, ai principi espressi nel vigente Codice Etico.

4. **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA SENSIBILI**

Nell'ambito di tali processi, si è proceduto ad identificare le attività sensibili e le attività operative in relazione alla Responsabilità Amministrativa degli enti, ex D. Lgs. 231/2001, il cui elenco è riportato nelle tabelle seguenti.



5. MATRICE INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ E RISCHI REATO (MIAR)

La MIAR, riportata alla pagina seguente, costituisce una guida per la lettura del successivo Capitolo “Formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, lett. b) del decreto”: in particolare, nella tabella viene indicato per ogni categoria di reato ed attività sensibile di riferimento il paragrafo corrispondente nell’ambito del quale sono descritti i protocolli adottati, ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b), del Decreto.

TABELLA: Matrice Individuazione Attività a Rischio Reato

AREA ORGANIZZATIVA	ATTIVITÀ SENSIBILI	PA	DI (INF)	CO	DFM	DICOM	RS	CP	DT	PI	SSL	RI	PAG	DA	DM	RA	ICPT	TRIB	RCO	PCU	RT		
1. Amministrazione e Contabilità	1.1. Gestione di servizi aziendali nell’interesse delle Sister company.																						
	1.2. Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci.																						
	1.3. Gestione della documentazione da inviare alla P.A.																						
	1.4. Gestione delle attività amministrative contabili con riguardo alle transazioni finanziarie.	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓						✓				
	1.5. Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.																					✓	
	1.6. Gestione dei conti corrente (apertura e chiusura c/c)																						
	1.7. Raccolta e predisposizione delle informazioni e dei dati relativi																						



AREA ORGANIZZATIVA	ATTIVITÀ SENSIBILI	PA	DI (INF)	CO	DFM	DICOM	RS	CP	DT	PI	SSL	RI	PAG	DA	DM	RA	ICPT	TRIB	RCO	PCU	RT	
	<p>ai contenziosi in essere necessari per le chiusure contabili.</p> <p>1.8. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari</p>																					
2. Corporate Governance – Affari Societari	<p>2.1. Affidabilità dei partner finanziari.</p> <p>2.2. Cessione e dismissione di assets.</p> <p>2.3. Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.).</p> <p>2.4. Definizione del compenso ai consulenti e verifica della prestazione.</p> <p>2.5. Gestione degli accordi transattivi.</p> <p>2.6. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi sociali</p> <p>2.7. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.</p> <p>2.8. Gestione dei rapporti infragruppo.</p>	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓			✓	



AREA ORGANIZZATIVA	ATTIVITÀ SENSIBILI	PA	DI (INF)	CO	DFM	DICOM	RS	CP	DT	PI	SSL	RI	PAG	DA	DM	RA	ICPT	TRIB	RCO	PCU	RT	
	<p>2.9. Gestione delle operazioni societarie: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.</p> <p>2.10. Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza.</p> <p>2.11. Attività di gestione del sistema di deleghe e procure</p>																					
3. Acquisti	<p>3.1. Gestione delle attività commerciali;</p> <p>3.2. Definizione del prezzo del bene o servizio acquistato;</p> <p>3.3. Gestione omaggi, attività promozionali / pubblicitarie e sponsorizzazioni, nonché gestione delle relative spese di</p>	✓	✓	✓				✓				✓						✓				



AREA ORGANIZATIVA	ATTIVITÀ SENSIBILI	PA	DI (INF)	CO	DFM	DICOM	RS	CP	DT	PI	SSL	RI	PAG	DA	DM	RA	ICPT	TRIB	RCO	PCU	RT
	rappresentanza / ospitalità																				
4. Sistemi informativi e dei diritti d'autore in ambito ICT	4.1. Gestione del processo di trasmissione e ricezione dei dati da RCH alle sister company.																				
	4.2. Gestione del sito internet e della rete intranet.																				
	4.3. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.																				
	4.4. Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati.																				
	4.5 Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio.		✓										✓	✓							
	4.6 Protezione della postazione di lavoro.																				
	4.7 Gestione degli accessi da e verso l'esterno.																				
	4.8. Gestione e protezione delle reti informatiche, delle banche dati e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione																				



AREA ORGANIZZATIVA	ATTIVITÀ SENSIBILI	PA	DI (INF)	CO	DFM	DICOM	RS	CP	DT	PI	SSL	RI	PAG	DA	DM	RA	ICPT	TRIB	RCO	PCU	RT	
	nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).																					
5. Legale	5.1. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali. 5.2. Gestione dei rapporti con legali esterni.	✓	✓	✓				✓	✓						✓			✓	✓		✓	
6. Risorse Umane	6.1. Selezione e assunzione del personale. 6.2. Amministrazione del personale. 6.3. Incentivazione, sviluppo e formazione del personale.	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓	
7. Sicurezza sul lavoro	7.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti 7.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei									✓	✓											



AREA ORGANIZATIVA	ATTIVITÀ SENSIBILI	PA	DI (INF)	CO	DFM	DICOM	RS	CP	DT	PI	SSL	RI	PAG	DA	DM	RA	ICPT	TRIB	RCO	PCU	RT
	programmi di miglioramento 7.3. Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati																				
8. Ambiente	8.1 Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in ambito 8.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio 8.3. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale															✓					

6. FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO

In relazione a quanto prescritto dal Decreto, art. 6, comma 2, lett. B), sono stati definiti “*degli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire*”; in particolare tali protocolli sono atti a prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente responsabilità della Società, di seguito descritti.



7. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
7.1. Gestione di servizi aziendali nell'interesse delle sister company.	DI, RI, RS, TRIB
7.2. Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci.	PA, RS, RI, TRIB, DI
7.3. Gestione della documentazione da inviare alla P.A.	DI, RS, TRIB,
7.4. Gestione delle attività amministrativo-contabili con riguardo alle transazioni finanziarie.	PA, DI, RS, RI, TRIB
7.5. Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB
7.6. Gestione dei conti correnti (apertura e chiusura c/c)	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
7.7. Raccolta e predisposizione delle informazioni e dei dati relativi ai contenziosi in essere necessari per le chiusure contabili.	RS, TRIB
7.8. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB

La società adotta i seguenti Principi di Controllo specifici:

7.1 Gestione dei servizi aziendali nell'interesse delle sister company

- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla fornitura dei servizi svolti nell'interesse delle sister company;

L'assistenza ed il supporto previsti nel contratto di fornitura servizi devono essere caratterizzati da assoluta trasparenza, tracciabilità, professionalità, fattiva collaborazione con la società beneficiaria dei servizi, e rispetto assoluto delle norme, anche contabili, nonché del Codice etico.

7.2 Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci

- Definizione delle tempistiche e modalità di gestione del piano dei conti ed individuazione dei ruoli aziendali preposti alla gestione dello stesso;
- Esistenza e predisposizione di un riesame periodico circa le modifiche effettuate al piano dei conti aziendale;



- Individuazione dei soggetti aziendali autorizzati ad accedere al sistema aziendale dedicato alla gestione della contabilità mediante credenziali (user ID e password) personali;
- Formale definizione delle modalità connesse alla generazione delle poste valutative da parte di adeguati livelli organizzativi;
- Definizione dei flussi informativi, e delle relative tempistiche, tra la funzione preposta alla elaborazione del bilancio e le funzioni aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- Verifica della completezza e correttezza delle informazioni inserite nel progetto di bilancio;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla redazione della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;
- Formale sottoscrizione, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- Identificazione del soggetto aziendale responsabile per l'approvazione della bozza di bilancio;
- Approvazione del bilancio da parte del CdA come da normativa vigente;
- Adeguata e corretta formalizzazione e archiviazione del verbale assembleare in occasione dell'approvazione del bilancio;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

7.3 **Gestione della documentazione da inviare alla P.A.**

- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (es. dichiarazione redditi, IVA, 770, ecc.);
- Formale predisposizione di verifiche circa la correttezza dei modelli dichiarativi predisposti;
- Formale previsione del monitoraggio relativo alle scadenze da rispettare per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Formale approvazione delle dichiarazioni predisposte e trasmissione (ivi inclusa trasmissione telematica) delle stesse alle Autorità competenti, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.



7.4 **Gestione delle attività amministrativo-contabili con riguardo alle transazioni finanziarie**

- Garanzia di tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore della società.

7.5 **Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie**

- Formale previsione di controlli periodici finalizzati a garantire che: (i) i pagamenti non siano, in nessun caso, effettuati su conti correnti cifrati; (ii) il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società *off shore*; (iii) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto; (iv) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati da RCH non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- previsione delle attività di riconciliazione bancaria e approvazione delle risultanze;
- formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla rilevazione/monitoraggio e contabilizzazione degli incassi;
- previsione di verifiche circa la completezza e correttezza delle disposizioni di incasso da eseguire / registrazione degli incassi, anche attraverso sistemi informatici;
- monitoraggio dei pagamenti e relativa pianificazione degli stessi (es. fatture in scadenza) mediante apposito scadenziario;
- formale definizione delle informazioni da inserire nella proposta di pagamento, nonché individuazione dei ruoli aziendali preposti alla redazione ed approvazione della stessa;
- formale verifica e riconciliazione periodica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti rispetto alle disposizioni di tesoreria effettuate ed identificazione dei ruoli aziendali preposti allo svolgimento delle stesse;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.



7.6 **Gestione dei conti correnti (apertura e chiusura c/c)**

- Formale autorizzazione, sulla base e nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti di RCH;
- Limitazione degli accessi al sistema di home banking tramite l'assegnazione ad personam di username e password dispositive.

7.7 **Raccolta e predisposizione delle informazioni e dei dati relativi ai contenziosi in essere necessari per le chiusure contabili**

- Osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

7.8 **Gestione degli adempimenti fiscali e tributari**

L'attività sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
7.8.1. Attività di monitoraggio normativo	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB
7.8.2. Gestione degli adempimenti fiscali	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB
7.8.3. Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB

La Società adotta i seguenti Principi di Controllo specifici nelle attività operative:

7.8.1 **Attività di monitoraggio normativo**

- Formale previsione di attività di monitoraggio ed aggiornamento in ambito, che includano incontri di formazione sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo;
- Formale previsione di attività di verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di determinazione delle imposte dirette e indirette.

7.8.2 **Gestione degli adempimenti fiscali**

- Implementazione di un sistema informatico dedicato per la registrazione di ogni accadimento economico;



- Formale previsione di attività di monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- Formale previsione di una verifica della completezza e correttezza delle informazioni / dati necessari al calcolo delle imposte;
- Predisposizione formale di attività relative alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto;
- Previsione formale di attività relative al conteggio e alla determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da RCH nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;
- Previsione formale di attività di monitoraggio / revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali.

7.8.3 Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali

- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (es. dichiarazione redditi, IVA, 770, ecc.);
- Formale predisposizione di verifiche circa la correttezza dei modelli dichiarativi predisposti;
- Formale previsione del monitoraggio relativo alle scadenze da rispettare per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Formale approvazione delle dichiarazioni predisposte e trasmissione (ivi inclusa trasmissione telematica) delle stesse alle Autorità competenti, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

8. CORPORATE GOVERNANCE – AFFARI SOCIETARI

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
8.1. Affidabilità dei partner finanziari	CO, RI, RS, RT



8.2. Cessione e dismissione di assets.	RS, RI, TRIB, CP
8.3. Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.).	RS, RI, TRIB, CP
8.4. Definizione del compenso ai consulenti e verifica della prestazione.	PA, RI, TRIB, CO
8.5. Gestione degli accordi transattivi.	PA, RS, TRIB, RI, CP
8.6. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi sociali (Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione).	RS, CP
8.7. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.	RS, TRIB, CP
8.8. Gestione dei rapporti infragruppo.	RS, TRIB, CP, RI
8.9. Gestione delle operazioni societarie: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.	RS, TRIB, CP, RI
8.10. Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza.	PA, TRIB
8.11 Attività di gestione del sistema di deleghe e procure	CO, RS, RT

8.1 Affidabilità dei partner finanziari

- Verificare l'attendibilità professionale dei partner finanziari;
- verificare che i Partner e Collaboratori non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Partner e Collaboratori siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del CdA, sentito l'OdV;
- assicurare che nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- assicurare la massima trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i partner finanziari che possano anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al d.lgs. 231/2001, comunicandoli tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;



- conservare in modo completo ed aggiornato le informazioni relative ai rapporti con i partner e collaboratori finanziari, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

8.2 Cessione e dismissione di assets

Le operazioni di acquisizione/cessione di asset devono essere condotte nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

È necessario:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale nell'operazione straordinaria al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che devono esibire un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale e che siano impegnati solo in attività lecite;
- assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- assicurare che ogni operazione straordinaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali delle società partecipate/controllate nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve della Società o delle società controllate/partecipate non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società o delle società controllate/partecipate fuori dai casi previsti dalla legge;
- porre in essere, ad esempio in caso di costituzione di una società di scopo e/o NewCo, una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, oppure una rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società.

8.3 Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.)

Devono essere preventivamente verificate le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale nell'operazione straordinaria al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che



devono esibire un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale e che siano impegnati solo in attività lecite.

È altresì necessario:

- assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- assicurare che ogni operazione straordinaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali delle società partecipate/controllate nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria.

È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.

8.4 **Definizioni del compenso ai consulenti**

Il compenso riconosciuto al professionista deve essere congruo e rispondente ai parametri del tariffario dell'Ordine professionale di appartenenza.

È necessario:

- regolare per iscritto tutti i rapporti con i professionisti esterni: i contratti/mandati devono essere formalizzati e devono indicare chiaramente, ove possibile, il compenso pattuito, oneri ed accessori;
- assicurare che i pagamenti ai professionisti esterni siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso.

8.5 **Gestione degli accordi transattivi**

- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 10.000,00;
- individuare criteri che permettano di evidenziare eventuali transazioni sospette relative ad acquisti di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);



- assicurarsi che la valutazione circa l'opportunità di un accordo transattivo e la successiva conduzione delle trattative siano sempre supportati da informazioni esaustive per consentire decisioni circostanziate;
- è vietato concludere accordi transattivi, in assenza dei necessari presupposti, come contropartita per indurre un funzionario pubblico a promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle normative applicabili.

8.6 **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi sociali**

- Va assicurato il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- Va garantito il rispetto del principio secondo cui tutti i legittimati all'intervento in Assemblea, i consiglieri di amministrazione, i Sindaci ed il Segretario dell'Assemblea dei soci abbiano il diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.

8.7 **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione²**

- Obbligo di collaborazione: deve esserci massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con collegio sindacale e la società di revisione in occasione di richieste da parte dei soci; in particolare, è fatto obbligo di fornire con la dovuta tempestività ed accuratezza le informazioni richieste dalla direzione e da altri dipendenti per assolvere le rispettive responsabilità;
- tracciabilità: deve essere garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci, collegio sindacale la società di revisione.

8.8 **Gestione dei rapporti infragruppo**

Il profilo di rischio potrebbe ad esempio realizzarsi, nell'ambito delle operazioni infragruppo, attraverso la gestione impropria del ruolo ricoperto dalla Società al fine di promuovere, finanziare, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni, sia di carattere nazionale che transnazionale, in caso di cooperazione di esponenti della Società con due o più soggetti per il perseguimento di qualsiasi delitto non colposo.

² Il profilo di rischio potrebbe realizzarsi ad esempio nella predisposizione e approvazione del progetto di Bilancio e delle situazioni contabili infra-annuali, nonché della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, con condotte volte ad impedire o semplicemente ostacolare (ad esempio, attraverso l'occultamento di documenti o informazioni) l'attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo agli organi sociali.



- Verificare che negli scambi di flussi finanziari infragruppo vengano rispettati i presidi antiriciclaggio contemplati nell'art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007;
- Rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella gestione dei rapporti infragruppo;
- Assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- Liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post;
- Garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

8.9 **Gestione delle operazioni societarie: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale**

L'ipotesi di reato è l'art. 2626 c.c. che punisce la condotta volta a minare l'integrità del capitale sociale che si realizza attraverso la "sottrazione" di cespiti dall'attivo a vantaggio dei soci; ad essere lesa è, in primis, la società stessa. Risulta pertanto improbabile che il reato in commento possa essere compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, così come richiesto dal decreto al fine dell'autonoma responsabilità dell'ente. Ciò posto, si ritiene che il rischio di commissione del reato di indebita restituzione di conferimenti possa rilevare in relazione ai soli rapporti di gruppo, ovvero sia qualora una società venga liberata dall'esecuzione dei conferimenti a cui si era obbligata nei confronti di un'altra società del gruppo e/o riesca a farsi restituire gli asset già conferiti.

Si richiede, pertanto:

- la predisposizione di adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione dei documenti relativi al rispetto di tutti gli adempimenti legislativi richiesti per la gestione delle operazioni sul patrimonio della Società, nonché di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infra-annuali da parte del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli utili ed alle riserve. Le stesse previsioni devono riguardare la documentazione relativa alle riparametrazioni delle partecipazioni al capitale sociale del socio.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:



- Porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- Ledere l’integrità del capitale sociale o delle riserve della Società o delle società controllate/partecipate non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società o delle società controllate/partecipate fuori dai casi previsti dalla legge;
- Porre in essere, ad esempio in caso di costituzione di una società di scopo e/o NewCo, una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, oppure una rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società.

8.10 **Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza**

- Previsione formale delle modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le ispezioni/controlli;
- Identificazione formale dei soggetti autorizzati a firmare i verbali e la documentazione richiesta durante lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, muniti di apposita delega;
- Partecipazione dei soli soggetti espressamente delegati (almeno due) durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della Funzione/Unità Organizzativa coinvolta;
- Formale previsione di verifiche circa l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse con riferimento ai rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici della Pubblica Amministrazione con cui il personale di RCH dovesse intrattenere rapporti con riferimento all’attività sensibile in esame;
- Garanzia di tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Previsione formale di modalità operative volte a selezionare i consulenti, i partner ed i collaboratori, eventualmente impiegati da RCH per assistere quest’ultima durante il processo di verifica/ispezione con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;
- Formale previsione di un flusso informativo periodico all’Organismo di Vigilanza contenente un elenco delle verifiche/visite effettuate;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.



8.11 Attività di gestione del sistema di deleghe e procure

- Verifica periodica del rispetto dei poteri, così come attribuiti, attraverso un sistema di monitoraggio idoneo ad accertare la conformità dell'operato dei titolari degli stessi con quanto in essi stabilito.

9. ACQUISTI

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
9.1. Gestione delle attività commerciali	CO, CP, RS, RI, TRIB
9.2. Definizione del prezzo del bene/servizio acquistato	CO, CP, RS, RI, TRIB
9.3. Gestione omaggi, attività promozionali / pubblicitarie e sponsorizzazioni, nonché gestione delle relative spese di rappresentanza / ospitalità	PA, CO, CP, RI, RS, TRIB

La società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

9.1 Gestione delle attività commerciali

- La scelta dei fornitori avviene coloro che sono inseriti nell'albo e (anche) sulla base dei requisiti di buona reputazione ed affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedono apposite clausole che stabiliscano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da RCH attraverso il Codice Etico, e il diritto della Società, in caso di inadempimento del fornitore, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato con la richiesta il risarcimento dei danni eventualmente patiti;
- non è possibile intrattenere rapporti commerciali con Terzi (Consulenti, Partner, Fornitori, ...) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati previsti dal D. Lgs. 231/01, tra i quali, anche i reati previsti dal D. Lgs. 231/07.

9.2 Definizione del prezzo del bene/servizio acquistato

- Deve esistere un meccanismo di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi acquistati che deve essere in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento.



9.3 Gestione omaggi, attività promozionali/pubblicitarie e sponsorizzazioni, nonché gestione delle relative spese di rappresentanza/ospitalità

- È vietato distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto in linea generale dal Codice etico). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o la brand image societaria;
- deve esistere un'autorizzazione formalizzata (dell'A.D. o di un Dipendente da questi formalmente incaricato) a conferire utilità;
- gli omaggi devono essere selezionati nell'ambito di un elenco apposito, gestito dalla Funzione competente e da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità;
- devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

10. SISTEMI INFORMATIVI E DEI DIRITTI D'AUTORE IN AMBITO ICT

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
10.1. Gestione del processo di trasmissione e ricezione dei dati da RCH alle sister company.	DI
10.2. Gestione del sito internet e della rete intranet.	DI, DA, PAG
10.3. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	DI, DA, PAG
10.4. Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati.	DI (INF), DA, PAG



10.5. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	DI (INF), DA
10.6. Protezione della postazione di lavoro	DI, DA
10.7. Gestione degli accessi da e verso l'esterno	DI, DA
10.8. Gestione e protezione delle reti informatiche, delle banche dati e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).	DI, DA, PAG

La società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

10.1 **Gestione del processo di trasmissione e ricezione dei dati da RCH alle sister company**

- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla fornitura dei servizi svolti nell'interesse delle sister company;
- L'assistenza ed il supporto previsti nel contratto di fornitura servizi devono essere caratterizzati da assoluta trasparenza, tracciabilità, professionalità, fattiva collaborazione con la società beneficiaria dei servizi, e rispetto assoluto delle norme, anche contabili.

10.2 **Gestione del sito internet e della rete intranet**

- Esistenza di verifiche di disponibilità del canale digitale con riferimento alla normativa in materia di proprietà intellettuale / industriale, che coinvolgano la Funzione preposta alla gestione dei marchi / domini / ecc. (patrimonio intellettuale);
- esistenza e formalizzazione delle modalità di gestione delle attività connesse all'acquisto di domini Internet (ove applicabile, verifiche sulla controparte, congruità prezzo, ecc.);
- formale identificazione dei ruoli aziendali deputati allo sviluppo/predisposizione dei contenuti da pubblicare sul sito aziendale;
- formale identificazione dei ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla selezione e gestione del contratto con terze parti eventualmente chiamate a gestire il sito web;
- previsione formale all'interno di documentazione aziendale in ambito delle modalità operative atte a garantire il rispetto del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali;
- utilizzo delle informazioni, delle applicazioni e delle apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta da RCH;



- divieto espresso di prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- previsione formale dell'obbligo di astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

10.3 Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

- Definizione di ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile ed, in particolare, (i) della gestione delle modalità di accesso di utenti interni a RCH e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici; (ii) della gestione delle modalità di accesso di utenti esterni a RCH e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, (iii) della gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;
- adozione di criteri trasparenti e previa valutazione dell'esperienza, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, delle persone destinate a svolgere attività IT (ivi incluso l'amministratore di sistema);
- formale previsione di un'attività di monitoraggio degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, si rende necessario prevedere mediante policy interna: (i) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura; (ii) liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti; (iii) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi; (iv) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale; (v) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete; (vi) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- formale previsione di attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- Con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:



- identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

10.4 **Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati**

- Monitoraggio della correttezza e della sicurezza afferente all'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure; in particolare: si rende necessario garantire: (i) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni; (ii) la protezione da software pericoloso; (iii) il backup di informazioni e software; (iv) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi; (v) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza; (vi) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi; (vii) la gestione di dispositivi rimovibili;
- esistenza di controlli che impediscono di installare sui sistemi informatici/telematici aziendali software o hardware non autorizzati;
- esistenza di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze/contratti per l'utilizzo dei software;
- esistenza di un inventario degli asset aziendali utilizzati (hardware e software) ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

10.5 **Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati**

- Formale previsione di adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

10.6 **Protezione della postazione di lavoro**

- Implementazione di apposite procedure / linee guida interne a presidio delle seguenti attività: (i) utilizzo del personal computer; (ii) utilizzo della rete aziendale; (iii) gestione delle password; (iv) utilizzo dei supporti magnetici e dei PC portatili; (v) utilizzo della posta elettronica; (vi) utilizzo della rete internet e dei relativi servizi; (vii) protezione dei dati personali di RCH; (viii) ogni altra attività svolta mediante strumentazioni, piattaforme o sistemi informatici.



10.7 **Gestione e protezione delle reti informatiche, delle banche dati e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)**

- Formale previsione di verifiche periodiche a garanzia dell'efficienza ed efficacia della gestione della sicurezza informatica;
- obbligo di informare tempestivamente il Direttore Generale e presentare denuncia all'autorità giudiziaria, in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società;
- obbligo di utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- regolamentazione delle modalità operative relative alla utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime.

11. **LEGALE**

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
11.1. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.	PA, CO, CP, DT, DM, RT, TRIB
11.2. Gestione dei rapporti con legali esterni.	PA, RI, RS, TRIB

La Società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

11.1 **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali**

- Effettuazione di verifiche volte ad accertare che i legali e i consulenti esterni, incaricati di assistere RCH nei contenziosi, siano scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;
- Previsione formale di un flusso informativo periodico dell'Organismo di Vigilanza contenente l'elenco dei contenziosi attivi e passivi con indicazione del relativo oggetto.

11.2 **Gestione dei rapporti con legali esterni**

- Garantire che la selezione dei legali esterni avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e, in riferimento a questi, che la scelta sia motivata e documentata al fine di evitare che



la Società stipuli, a condizioni ingiustificatamente favorevoli, contratti per consulenze o prestazioni professionali a contenuto intellettuale di qualsiasi natura con soggetti graditi o comunque vicini ad un soggetto pubblico, al fine di trarne un indebito vantaggio;

- vincolare il legale esterno, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati attraverso il Codice Etico e il diritto di RCH, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

12. RISORSE UMANE

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
12.1. Selezione ed assunzione del personale	PA, CO, CP, DT, PI, ICPT, RT
12.2. Amministrazione del personale	PA, RS, TRIB
12.3. Incentivazione, sviluppo e formazione del personale	PA

La Società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

12.1 Selezione ed assunzione del personale

- Formale definizione di un piano delle assunzioni, nel quale sono definiti il budget ed i profili generici relativi al fabbisogno di risorse;
- formale approvazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, del piano delle assunzioni e comunicazione dello stesso alle funzioni aziendali;
- approvazione formale dei profili ricercati (in termini di caratteristiche della posizione e della persona) e delle relative competenze richieste da parte dei ruoli aziendali preposti;
- formalizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi all'interno della funzione richiedente, della richiesta di avvio del processo di selezione;
- formale identificazione dei canali autorizzati per la ricerca del personale / presentazione delle candidature (es. pubblicazione di annunci, piattaforme online, ecc.);
- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle candidature pervenute;



- verifica formale, in occasione di appositi colloqui di selezione, del possesso dei requisiti (tecnico – professionali, di onorabilità, ecc.) in capo ai candidati individuati;
- verifica formale circa l’insussistenza di conflitti di interesse tra selezionatore e candidati;
- formalizzazione degli esiti dei colloqui di selezione e delle motivazioni di selezione / esclusione dei candidati e tracciabilità delle valutazioni in apposito database costantemente aggiornato;
- verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (ad esempio, il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, la permanenza dei requisiti ed il rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, la non presenza all’interno di Liste di riferimento; ecc.);
- formale sottoscrizione, da parte dei candidati, di una autodichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse e ad eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione / Incaricati di Pubblico Servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali RCH ha un interesse concreto / altri dipendenti della Società / rappresentanti di enti privati che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali;
- formale definizione delle condizioni di inserimento e di inquadramento contrattuale, in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa e, comunque, con i contratti collettivi nazionali del lavoro / tabelle retributive di riferimento (ove esistenti);
- approvazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri delle condizioni di inserimento e del livello retributivo (lettere di assunzione);
- formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle eventuali deroghe alle condizioni di inserimento e di inquadramento contrattuale standard;
- formale sottoscrizione, da parte di adeguati livelli organizzativi, della lettera di impegno, con inclusione dell’offerta economica;
- formale definizione della documentazione da consegnare ai neoassunti (sia in formato cartaceo che elettronico);
- comunicazione e sottoscrizione da parte del candidato della documentazione afferente alla compliance aziendale (Codice Etico, Modello 231, ecc.);
- definizione formale dei criteri di predisposizione delle lettere di assunzione, attraverso template standard validati dalla funzione legale e/o dal management;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

12.2 Amministrazione del personale

L’Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:



Attività Operative	Rischi Reato
12.2.1. Gestione delle anagrafiche dei dipendenti	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
12.2.2. Gestione delle presenze/assenze	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
12.2.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB
12.2.4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB, PAG
12.2.5. Gestione delle trasferte e note spese	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB,
12.2.6. Condizioni lavorative riconosciute ai dipendenti	PA, PI, RS, TRIB
12.2.7. Appalto di servizi alle cooperative	PA, PI, RS, TRIB

La Società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

12.2.1 **Gestione delle anagrafiche dei dipendenti**

- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la creazione / modifica / eliminazione delle anagrafiche dei dipendenti;
- profilazione delle utenze che garantisce l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei dipendenti, solo alle risorse delle strutture dedicate all'amministrazione del personale;
- verifica di corrispondenza tra i dati inseriti in fase di creazione / modifica / chiusura di un'anagrafica dipendente e la relativa richiesta;
- predisposizione e trasmissione, ad adeguati livelli organizzativi, di un report periodico delle variazioni apportate all'anagrafica dipendente.

12.2.2 **Gestione delle presenze/assenze**

- Definizione formale delle modalità di rilevazione delle presenze, anche attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle stesse, in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- adozione di sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze e relativa tracciabilità;
- definizione formale delle modalità di gestione delle richieste di ferie e permessi, nonché dell'iter autorizzativo posto in essere e del monitoraggio di tali attività;
- definizione formale delle modalità di gestione degli straordinari, nonché del relativo iter autorizzativo.



12.2.3 **Elaborazione e pagamento degli stipendi**

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti all'elaborazione delle retribuzioni (cedolini), nonché delle modalità operative sottostanti a tali attività;
- definizione formale di un apposito scadenziario per le attività di predisposizione e messa in pagamento dei cedolini;
- formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, al pagamento delle retribuzioni.

12.2.4 **Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali**

- Formale identificazione delle risorse e modalità operative relative alle attività di protocollo in ambito gestione del personale;
- verifica della correttezza degli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere ai fondi previdenziali e assistenziali;
- verifica della documentazione medica presentata dai dipendenti al fine di determinare l'erogabilità dei rimborsi richiesti (es. in caso di malattia);
- attribuzione di apposite credenziali per l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione ai soggetti aziendali incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni previdenziali e assistenziali;
- formale sottoscrizione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali (ivi inclusa presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia, ecc.), nel pieno rispetto del sistema di poteri e responsabilità organizzative assegnate;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

12.2.5 **Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali**

- Formale definizione delle modalità e dei criteri di autorizzazione di trasferte;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione e delle relative eccezioni;
- verifica dei giustificativi forniti al fine di assicurare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;



- tracciabilità ed esistenza di adeguati livelli autorizzativi da attivare per le operazioni effettuate mediante carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

12.2.6 Condizioni lavorati riconosciute ai dipendenti

- Deve essere garantito il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- Le condizioni di lavoro devono garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- I dipendenti non possono essere sottoposti a umilianti o degradanti condizioni di lavoro.

12.2.7 Appalto di servizi alle cooperative

- In caso di appalto di servizi alle cooperative, RCH pretende dall'appaltatore il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di diritto sindacale, oltre agli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva, prevedendo, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa ed immediata del contratto di appalto stipulato.
- Il contratto di appalto di servizi alle cooperative deve prevedere "clausole di auditing" che consentano alla RCH (committente) di verificare direttamente la condotta dell'appaltatore, a mezzo di visite ispettive, con riguardo all'ottemperanza alle normative richiamate al punto precedente, ovvero esigere la trasmissione di tutta la documentazione che possa risultare utile a tal scopo.

12.3 Incentivazione, sviluppo e formazione del personale

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
12.3.1. Attività di definizione e gestione degli obiettivi di performance, nonché valutazione del relativo raggiungimento, e dell'assegnazione di bonus e promozioni	PA, CO, CP, DT, RT
12.3.2. Attività di gestione dello sviluppo e della formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata)	PA, CO, CP, DT, RT

La Società adotta I seguenti Principi di controllo specifici nelle attività operative:



12.3.1. **Attività di definizione e gestione degli obiettivi di performance, nonché valutazione del relativo raggiungimento, e dell'assegnazione di bonus e promozioni**

- Formale previsione della valutazione del comportamento individuale ai fini della carriera interna all'azienda, considerando espressamente i requisiti di onestà e il rispetto dei protocolli e delle procedure interne derivanti dall'adozione del presente Modello, nonché i principi contenuti nel Codice Etico;
- formale definizione dei criteri di determinazione e attribuzione degli obiettivi annuali ai dipendenti, secondo principi di ragionevolezza e bilanciamento;
- formale definizione e condivisione con ciascun dipendente degli obiettivi annuali assegnati;
- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione e rendicontazione delle performance del personale;
- formale valutazione delle performance e del raggiungimento degli obiettivi del dipendente da parte del Responsabile gerarchico dello stesso;
- formale definizione di un processo per la corresponsione degli incentivi (promozioni, bonus, ecc.) in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- formale definizione e comunicazione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi ai dipendenti, sulla base delle performance degli stessi e delle relative regole di calcolo;
- formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti sulla base del merito.

12.3.2. **Attività di gestione dello sviluppo e della formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata)**

- Formale previsione di attività di formazione specifica da erogare ai dipendenti di RCH;
- In particolare, il personale dirigente è tenuto a (i) diffondere i principi etici di RCH di cui al Codice Etico; (ii) promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti in modo da favorirne la responsabilizzazione e il raggiungimento degli obiettivi programmati; (iii) rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti da RCH nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; (iv) assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione in tema di anticorruzione; (v) rivedere annualmente i risultati ottenuti e le metodologie adottate;
- formale identificazione delle modalità / tipologie di formazione erogabile nonché dei ruoli preposti ad individuare le esigenze formative per la predisposizione del piano formativo;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi a cui partecipare con riferimento a finanziamenti pubblici per attività formative;
- formale verifica ed autorizzazione della documentazione da trasmettere in relazione alla presentazione dell'istanza di finanziamento;



- previsione di controlli circa l'effettivo utilizzo dei fondi finanziati nel rispetto delle regole stabilite dagli enti finanziatori;
- monitoraggio e rendicontazione delle spese relative alla formazione finanziata;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

13. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
13.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti	PI, SS
13.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei programmi di miglioramento	PI, SS
13.3. Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati	PI, SS

La Società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

13.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti

- Formale identificazione e comunicazione a CdA ed OdV da parte del Datore di Lavoro della struttura organizzativa deputata al presidio della sicurezza sul lavoro e successiva comunicazione di ogni sua successiva modificazione;
- formale identificazione del Datore di Lavoro e di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza (art. 16 del D. Lgs.n.81/2008) predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale: (i) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (ii) idoneità tecnico professionale del delegato; (iii) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (iv) certezza, specificità e consapevolezza;
- formale previsione dell'affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e con modalità tali da assicurare la conformità ai principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità; in particolare dettaglio si rende necessario: (i) verificare l'esistenza dei requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia; (ii)



assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; (iii) effettuare l'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; (iv) prevedere una formale designazione e attribuzione degli incarichi; (v) assicurare la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti;

- nel caso di Servizio di Prevenzione e Protezione esternalizzato, previsione di apposita regolamentazione contrattuale avente ad oggetto il rapporto intercorrente fra il Servizio e RCH con l'inserimento di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono a RCH la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi; Formale previsione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza circa eventuali mutamenti della struttura organizzativa deputata al presidio della sicurezza sul lavoro;
- esistenza di un documento formalmente approvato e periodicamente aggiornato dalla direzione aziendale che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere;
- esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti con individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione;
- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

13.2 **Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei programmi di miglioramento**

- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite, contenente il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione chiara di ruoli e compiti al fine di identificare: (i) le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); (ii) le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;



- (iii) la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- formale previsione di trasmissione del DVR all'Organismo di Vigilanza (anche in caso di eventuale aggiornamento);
 - formale previsione di periodiche sessioni formative ed informative finalizzate a rendere note e diffuse le procedure di sicurezza;
 - nei casi di incidenti o quasi-incidenti, formale previsione di attività di analisi dell'accaduto e se del caso procedere ad una revisione della procedura di sicurezza eventualmente violata;
 - esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno;
 - esistenza di disposizioni aziendali che definiscano le misure necessarie per la prevenzione incendi;
 - formale previsione dei compiti specifici del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: in particolare, (i) relaziona almeno semestralmente il Datore di Lavoro in merito allo stato di efficacia ed efficienza del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di RCH. Tale relazione evidenzia eventuali criticità connesse anche a modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi e riferendo le strategie di contrasto e mitigazione già progettate e/o adottate (soluzione/responsabile) e le situazioni non ancora prese in carico; (ii) verifica l'adeguatezza della normativa aziendale in materia di sicurezza sul lavoro; (iii) sovrintende le attività del Servizio di Protezione e Prevenzione; (iv) convoca la riunione annuale con le figure interessate;
 - formale previsione delle attività svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: in particolare, collabora con il Datore di Lavoro, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e proponendo opportune soluzioni; nel rispetto della normativa, ha la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, anche in occasione di visite ispettive, nonché alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
 - formale previsione degli specifici compiti del Medico Competente: in particolare, relaziona almeno annualmente il Datore di Lavoro circa l'attività svolta e le criticità riscontrate; qualora il Medico Competente verifichi l'inosservanza da parte del Datore di Lavoro dei giudizi di inidoneità



temporanea o permanente relativi a una mansione specifica di uno o più lavoratori, lo segnala prontamente all'Organismo di Vigilanza;

- archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

13.3 **Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati**

- Formale previsione dell'obbligo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riunirsi almeno annualmente con il RLS ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008. Copia del verbale viene inoltrato dal Datore di Lavoro all'Organismo di Vigilanza;
- formale previsione, con la periodicità concordata con l'Organismo di Vigilanza, di un audit effettuato da terze parti sul rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e dei relativi adempimenti;
- verifica, in materia di appalti di lavori, dei requisiti tecnico – professionali delle controparti contrattuali (ex art. 26, comma a) del D. Lgs. 81/2008), aggiornando di conseguenza l'apposita anagrafe dell'albo fornitori;
- verifica formale della regolarità contributiva delle controparti contrattuali (ex art. 26, comma 4 del D. Lgs. 81/2008);
- formale verifica sulla controparte contrattuale, circa l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza connessi alla specifica fornitura; in particolare, costituisce uno dei parametri di selezione il budget destinato dall'appaltatore alla sicurezza del cantiere;
- formale previsione dell'obbligo per le parti contrattuali di allegare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ove applicabile;
- formale previsione dell'obbligo di informare l'appaltatore con dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la sede di RCH o nel cantiere in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- obbligo di archiviazione dei documenti relativi agli appalti in modo che essi siano sempre accessibili per l'attività di controllo espletata dall'Organismo di Vigilanza;



- valutazione formale dello stato del Sistema di Gestione SSL, a fronte degli obiettivi stabiliti all'interno della Politica aziendale, in modo tale da assicurarne la adeguatezza continua ed eventualmente prendere iniziative volte al miglioramento del sistema;
- esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza;
- identificazione formale dei ruoli aziendali incaricati di intrattenere rapporti con gli esponenti degli enti di certificazione.

14. AMBIENTE

Attività a Rischio Reato	Rischi Reato
14.1 Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in ambito	RA
14.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio	RA
14.3 Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale	RA

La Società adotta i seguenti Principi di controllo specifici:

14.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in ambito

- Identificazione formale, nell'ambito della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità in materia di gestione ambientale;
- Adozione di una Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che (i) è formalmente approvata dalla Direzione; (ii) contiene l'impegno ad essere conformi con le vigenti leggi applicabili in materia ambientale, e con gli altri requisiti sottoscritti; (iii) prevede l'impegno alla prevenzione degli impatti sull'ambiente e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni in ambito ambientale, anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile; (iv) è adeguatamente diffusa e comunicata ai dipendenti e alle parti



interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni in materia ambientale di una organizzazione); (v) è periodicamente aggiornata nell'ambito del processo di riesame della Direzione, per assicurare che gli obiettivi in essa indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

14.2. **Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio**

- Formale previsione di regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per la gestione dei rifiuti ordinari e straordinari quali:
 - i. la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, urbani e speciali deve essere effettuata in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli e caratterizzandoli correttamente nelle categorie e classi di pericolo previste;
 - ii. sono rispettati i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - iii. sono identificate nella legislazione cogente, nella letteratura tecnica applicabile e negli eventuali regolamenti aziendali le istruzioni adeguate alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- Individuazione formale di regole specifiche con riferimento alla qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni in materia ambientale;
- Affidamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, a Società di trasporto/recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Utilizzo, da parte dei fornitori incaricati da RCH, di certificati di analisi di rifiuti contenenti indicazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- Identificazione di tutti gli impianti/macchinari potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;



- Effettuazione di verifiche sul fatto che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- Aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- Formale previsione di ruoli e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- Formale previsione di specifiche clausole contrattuali di rispetto delle norme in materia di tutela ambientale (D. Lgs. 152/2006) all'interno dei contratti con rilevanza ambientale.

14.3. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale

- Previsione di valutazione formale dello stato del Sistema di Gestione ambientale, a fronte degli obiettivi stabiliti all'interno della Politica aziendale, in modo tale da assicurarne la adeguatezza continua ed eventualmente da prendere iniziative volte al miglioramento del sistema;
- Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale.

PARTI SPECIALI

Nel presente paragrafo sono descritti i principi generali di comportamento afferenti ciascuna famiglia di reato, ex D. Lgs. 231/01, ritenuta applicabile a RCH alla luce della specifica attività operativa.

Tali principi si integrano con i presidi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché con i presidi di controllo specifici descritti nel paragrafo "Formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, lett. b) del decreto" del presente documento.

Di seguito si riporta l'elenco delle parti speciali con associazione delle relative "famiglie di reato", ex D. Lgs. 231/01:

A - Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01) e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies D. Lgs. 231/01);

B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis D. Lgs. 231/01);



- C - Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” (ex art. 25-bis);
- D - Delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis 1);
- E - Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D. Lgs. 231/01), Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06) e Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater D. Lgs. 231/01);
- F - Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- G - Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
- H - Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- I - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
- J - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
- K - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01);
- L - Reati ambientali (ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);
- M - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01);
- N - Reati Tributari (ex art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/01);
- O - Reati di contrabbando (ex art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/01).

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione.

Occorre, pertanto, riportare brevemente le nozioni di Pubblica Amministrazione (in breve “PA”), Pubblico Ufficiale (“PU”) e Incaricato di Pubblico Servizio (“IPS”).

In accordo a quanto dettato dalla giurisprudenza, il termine “Pubblica Amministrazione” può essere definito sia in senso oggettivo che in senso soggettivo.



In particolare, nell'accezione puramente "oggettiva" del termine, si fa solitamente riferimento alla natura dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, e cioè la pubblica funzione, ovvero alle attività finalizzate al conseguimento del pubblico interesse (della collettività).

In senso "soggettivo", invece, si fa riferimento a qualsiasi ente o soggetto che svolga la funzione pubblica, nell'interesse della collettività.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Nell'ambito dei soggetti che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione, ai fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto ex D. Lgs. 231/01, assumono rilevanza le figure dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio", disciplinate rispettivamente dagli artt. 357, comma 1, c.p. e 358 c.p.

In accordo con quanto previsto dai suddetti articoli, la categorizzazione in una delle sopracitate figure (PU e IPS) non deriva dall'appartenenza ad un Ente pubblico, bensì dalla natura dell'attività svolta, di pubblica funzione o di pubblico servizio.

Conseguentemente, la qualifica di PU e IPS può comprendere anche soggetti estranei alla PA, qualora svolgano attività di pubblica funzione e/o di pubblico servizio.

In particolare, l'art. 357 c.p. definisce il "Pubblico Ufficiale" come chiunque eserciti "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", sottolineando che debba intendersi "pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

L'art. 358 c.p., invece, fornisce la definizione di "Incaricato di Pubblico Servizio", come chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, inteso come una "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È bene sottolineare che, in tema di qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini penali, il criterio distintivo tra PU e IPS è dato dai poteri che li connotano. Questi ultimi, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da



norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa propri del P.U.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che “il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizza direttamente finalità pubbliche” (Cass. Pen., sez. VI, 27 novembre 2012, 49759) e che la qualità di IPS “deve essere verificata sulla sola base della disciplina normativa dell’attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati” (Cass. Pen., sez. V, 26 aprile 2005, 23465).

Ne deriva che IPS può essere anche il dipendente di una Società per azioni privata, “quando l’attività della Società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici” (Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2013, 45908).

Tale tipo di ricostruzione risponde in maniera perfettamente coerente con le recenti trasformazioni che hanno interessato la nozione di Pubblica Amministrazione e che, per effetto dell’influenza del diritto comunitario, hanno dato prevalenza ad una dimensione sostanziale piuttosto che meramente formale.

Nello specifico, e per quanto qui interessa, è stato ritenuto che una concessione amministrativa, la quale deve trovare la sua fonte in una disposizione di legge in virtù del principio di legalità, può ben rappresentare quell’atto autoritativo rilevante ai fini della configurabilità dell’art. 358 c.p.: in virtù della concessione, infatti, il soggetto privato assume la veste di “sostituto” dell’Amministrazione rispetto alle attività ad esso affidate e disciplinate dalla concessione stessa, sicché i soggetti che operano per conto del concessionario possono conseguentemente essere qualificati come IPS.

Si noti, tuttavia, che la mera presenza di una concessione amministrativa non è da sola sufficiente a caratterizzare tutta l’attività espletata dal concessionario come svolta da un IPS, in quanto è necessario che il fatto commesso rientri pur sempre tra le attività realizzate in regime di diritto pubblico.

Non tutte le attività svolte dal concessionario, dunque, saranno qualificabili come “servizio pubblico”, dovendosi distinguere le attività per le quali il concessionario assume la veste di sostituto della concedente, dalle attività in cui il concessionario opera, invece, come soggetto privato.

Ciò rende necessaria una verifica, caso per caso, delle attività concretamente svolte, potendosi utilizzare come parametro di riferimento, tra gli altri, l’eventuale vincolo della concessionaria al rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento: in particolare, potrebbe essere rilevante appurare se il concessionario svolga un’attività caratterizzata da obblighi di continuità di servizio, ovvero da un vincolo a contrattare in



termini imparziali con tutti gli utenti egualmente titolati, rispettando ad esempio criteri uniformi nella determinazione del prezzo e dei contenuti del servizio.

A 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione reato



Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1) c.p.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio determinano, attraverso l'abuso delle proprie qualità (indipendentemente dalle competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei propri poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito) un vero e proprio stato di soggezione della volontà della persona offesa.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p. e si configura nel caso in cui tali soggetti, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente ricevono, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa (si



pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato, che agiscono pertanto su un piano paritetico.

In particolare, con riferimento alla commissione da parte di persona incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 c.p., le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione reato

Il reato in esame si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie) e può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura perciò, con la promessa o la dazione indebita, un atto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del proprio ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.



L'articolo 319 bis c.p., inoltre, prevede che la pena sia aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione reato

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Descrizione reato



La condotta di induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità.

Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale ovvero l'Incaricato di un Pubblico Servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il delitto in esame si configura, pertanto, come reato di mera condotta. Specificamente, è sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso l'accetti.

**Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura come comportamento prodromico all'accordo corruttivo o comunque distorsivo dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in cui sia il committente che il mediatore non debbono rivestire una qualifica soggettiva particolare. Ed infatti, solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.

Pertanto, rispetto alla fattispecie della corruzione, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il mediatore.

Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.



In particolare, il comportamento incriminato prevede relazioni esistenti o asserite oggetto dello sfruttamento da parte dell'intermediario quale presupposto dell'opera di mediazione, dazione o promessa indebita per a sé o ad altri di denaro o altra utilità (es. omaggi, spese di attenzione verso terzi, contributi, posti di lavoro, informazioni riservate, sconti o crediti personali, assistenza o supporto ai familiari) nonché compimento, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di un atto in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Art. 640 ter c.p. - Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Descrizione reato

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolazione dei dati in esso contenuti commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente pertanto investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione (si pensi ad esempio alla circostanza in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 314 comma 1 c.p. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Descrizione reato

Il reato di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, cioè da chi: rispettivamente, 1) pubblico ufficiale: esercita «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o



amministrativa», se l'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»; 2) incaricato di pubblico servizio: colui che esercita un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Si ritiene che il possesso debba essere interpretato secondo una definizione più ampia del possesso civile, cioè nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. I requisiti del possesso o della disponibilità della cosa mobile devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646 c.p.), che non richiede tale requisito.

La condotta appropriativa in un comportamento del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede il bene, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.

Il dolo richiesto dal reato di peculato è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione.

Il reato si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone uti dominus.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione reato

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (art. 314 c.p.), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica; giovarsi dell'errore altrui significa, infatti, approfittare di una preesistente



falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 c.p. non è richiesto il requisito della preesistenza del possesso e, quindi, la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa ed il momento consumativo del reato coincide con il momento in cui avviene la c.d. interversione del possesso, come per la condotta di cui all'art. 314 c.p.

Art.323 c.p. - Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Descrizione reato

Il reato si configura nel momento in cui il pubblico funzionario violi norme di legge o regolamento. Ciò significa, innanzitutto, che devono essere ricomprese in detta definizione anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie. Nonostante il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, abbia individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, la giurisprudenza ritiene che la condotta abusiva possa configurarsi anche in caso di violazione di norme di principio, come il caso del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. A seguito della riforma di cui al D.L. 76/2020, la condotta tipica del reato non è più rappresentata dalla violazione di norme di legge o di regolamento ma solo da quella di specifiche regole di condotta da cui non residuino margini di discrezionalità.



In tal modo la riforma si muove nella direzione di ridimensionare le responsabilità dei pubblici ufficiali, sul presupposto che ciò possa facilitare la ripresa del Paese dopo l'emergenza sanitaria.

Si noti che, il reato è integrato anche in caso di sussistenza di un obbligo giuridico di astensione del pubblico agente, in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il quale consiste nella effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso rappresenta una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Elemento soggettivo è il dolo intenzionale, nel senso che sussiste il reato solo quando l'agente si rappresenta e vuole l'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o di altri come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, come obiettivo primario perseguito e non quando costui intenda perseguire l'interesse pubblico come primario, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il momento consumativo del reato coincide con il momento in cui avviene l'effettiva produzione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero la produzione dell'altrui danno.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Descrizione reato

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.



Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25 decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

A 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

DIVIETI

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere qualsiasi situazione di rischio potenziale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- divieto di ricevere elargizioni in denaro nell'esercizio delle proprie funzioni;
- divieto di distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio o cagionare un danno per RCH; si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal Codice Etico;



- divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- divieto di ricevere vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti), che possano influenzare la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio degli Esponenti Aziendali, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio o cagionare un danno per RCH;
- divieto di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies del Decreto;
- usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima.

DOVERI

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti e approvati da almeno due soggetti diversi;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura di importo superiore a € 1.000;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dello svolgimento della propria attività di natura previdenziale ed assistenziale devono contenere solo informazioni veritiere;



- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di reporting verso organismi pubblici nazionali devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- facoltà, per i Destinatari e coloro che dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e/o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- obbligo di avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di:
- ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RCH e relative alle attività sensibili.

B. DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'articolo 24 *bis* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Con il nuovo D.l. 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", è stato inoltre introdotto un reato presupposto della responsabilità degli enti, specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G.

In particolare, l'art. 1, comma 11, del d.l. summenzionato ha introdotto la seguente fattispecie: "*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o*



l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Scopo del Legislatore è stato in tal senso quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, d.l. 105/2019).

B 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

Se taluna delle falsità previste nel Titolo VII Capo III riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:



1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Descrizione reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un danno ad altri, si procuri abusivamente i mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero riproduca una



copia abusiva di un codice di accesso agli stessi, o ancora fornisca indicazioni a terzi in merito alle modalità di attuazione della predetta condotta.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Descrizione reato

Tale condotta potrebbe realizzarsi nell'ambito delle attività informatiche, attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Descrizione reato



Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi installa strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.



Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione reato

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



Descrizione reato

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 quater nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità

B 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di terzi con cui RCH intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico di terzi con cui RCH intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di terzi, con cui RCH intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere abusivamente attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di terzi, con cui RCH intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;



- divieto di trasferire all'esterno di RCH e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di RCH, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile di Funzione;
- divieto di lasciare accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (parenti, amici, ecc.);
- divieto di utilizzare abusivamente password di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile di funzione;
- divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Doveri

- obbligo a carico dei soggetti di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.

È inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di RCH interne, in tutte le attività;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure di RCH interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni, sia ai fini interni che nello svolgimento delle attività presso terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) di RCH al fine di evitare la commissione di reati.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RCH e relative alle attività sensibili.



C. DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'art. 25 bis del D. Lgs. 231/01 richiama, tra i delitti contro la fede pubblica, gli artt. 473 e 474 c.p., per i quali è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, a carico dell'ente, fino a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, per una durata non superiore ad 1 anno.

In entrambe le previsioni normative, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla pubblica fede, ovvero dall'interesse degli utenti all'originalità ed alla autenticità dei marchi o dei segni distintivi della merce posta sul mercato.

Secondo una recente pronuncia, la Corte di cassazione ha riaffermato che la pubblica fede va intesa come concetto che si pone come obiettivo la tutela della condotta della collettività che nella scelta dei prodotti da acquistare, confida nei marchi o nei segni distintivi che individuano le merci industriali.

La dottrina ritiene la contraffazione un reato «plurioffensivo», ovvero un delitto in grado di ledere i beni giuridici di una pluralità di soggetti passivi individuabili in quei consumatori che abbiano acquistato prodotti ritenendoli autentici ma in realtà recanti marchi falsificati, nell'Erario dello Stato che non introita denaro da un'attività di prestazioni di servizi e cessioni di beni che per propria natura è totalmente operata in nero ed infine in quelle imprese che sono detentrici dei beni immateriali, come marchi, brevetti, diritti d'autore, modelli, che rappresentano il target della contraffazione stessa.

Sono evidentemente proprio queste ultime a subire il danno maggiore dall'attività delittuosa, un danno riferibile al lucro cessante derivante dalla mancata vendita dei prodotti «sostituiti» sul mercato da generi non autentici difficilmente distinguibili dagli originali, al danno emergente derivante dalla perdita di valore del marchio, causato dal riversamento di ingenti quantità di prodotti sul mercato a prezzi inferiori.

C1. Le fattispecie rilevanti

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;



3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Descrizione reato



La norma punisce la condotta di colui che spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



Descrizione reato

Ai fini della integrazione del reato è necessario, inoltre, che:

- l'autore della condotta illecita abbia consapevolezza del deposito, della registrazione e della brevettazione degli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma e volontarietà nella condotta di falsificazione;
- siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Si ricorda che risponde del delitto non solo chi, pur avendo piena conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche colui che invece, potendo conoscere l'esistenza del titolo in oggetto, abbia omesso le necessarie verifiche (sussistenza di atteggiamento negligente).

Inoltre, le condotte assumono rilevanza penale solo se riferite a quei segni distintivi qualificabili come titoli di proprietà industriale oggetto di registrazione.

Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo, ad esempio, sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore.

La “messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi” consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall’offerta in vendita.

C 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati **riguardanti l’acquisto o vendita di beni con marchio o altri segni distintivi**, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai seguenti presidi di controllo specifici.

Doveri

- il responsabile degli acquisti deve verificare che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla Società dai fornitori e/o dagli spedizionieri (in caso di merce acquistata in paesi extra UE) inerenti ai titoli di proprietà intellettuale, siano complete e veritiere;



- la scelta e la valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con periodicità;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice etico aziendali;
- prima di vendere un bene/prodotto, anche online, a marchio “Risparmio Casa”, ovvero, prima di pubblicizzarlo nel volantino del Gruppo, va verificato dal responsabile che gestisce il relativo processo aziendale, che le foto apposte sull’etichetta del prodotto stesso siano originali e, soprattutto, non siano soggette a copyright da parte di terzi.

Divieti

È vietato mettere in vendita prodotti con segni falsi;

È vietato tenere in giacenza della merce con segni falsi nei luoghi destinati al commercio.

D - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La responsabilità amministrativa degli enti con specifico riferimento ai delitti di cui agli artt. 473, 474 e 517-ter c.p. è stata concepita e introdotta per colpire le imprese che sono istituzionalmente dedite alla produzione e commercializzazione di merce contraffatta. Per quanto concerne le imprese che non sono dedite alla contraffazione, l'eventualità di porre in essere l'elemento materiale dei reati p. e p. dagli artt. 473, 474 e 517-ter c.p. non è comunque così remota. Difficile è invece che risulti integrato anche l'elemento soggettivo di questi reati.

D 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Descrizione del reato

Questo delitto si potrebbe contestare nel caso di compimento di certi atti di concorrenza sleale. Il limite a questa interpretazione della norma, tuttavia, è rappresentato dal riferimento all'impiego di “mezzi fraudolenti” che, generalmente, entrano di rado in gioco nelle ipotesi classiche di concorrenza sleale. Una parte della dottrina, tuttavia, avrebbe ritenuto che la condotta di questo delitto si possa perfezionare attraverso la pubblicità menzognera, considerata dai più come intrinsecamente fraudolenta.

**Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Descrizione del reato

E' punito chi con un comportamento tipicamente mafioso scoraggia con danneggiamenti o violenza alle persone, la concorrenza.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.



Si tratta, in altre parole, della condotta consistente nella consegna dell'aliud pro alio che si verifica, appunto, quando il bene consegnato, per caratteristiche e qualità, non corrisponde a quanto dichiarato o pattuito.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Questa fattispecie delittuosa ha, quindi, carattere sussidiario, in particolar modo rispetto ai delitti p. e p. dagli artt. 473 e 474 c.p. ed è applicata in giurisprudenza a fattispecie eterogenee. Talvolta con il delitto in questione si è sanzionata la condotta di chi riproduce o imita marchi di fatto, ossia non registrati, ovvero altri elementi distintivi del prodotto di terzi che possano indurre in errore e sviare l'acquirente. In altri casi – e seppure questo orientamento giurisprudenziale sia criticabile – si sono sanzionate imitazioni meno spiccate di marchi altrui, anche se registrati, che non si riteneva rientrassero nella condotta dell'alterazione punita dagli artt. 473 e 474 c.p..

Infine, sempre per quanto riguarda i segni distintivi, il reato è stato applicato anche ai casi di generica riproduzione della presentazione globale del prodotto (cd. *trade-dress*) altrui. La norma in questione è stata poi in giurisprudenza applicata anche per sanzionare l'impiego sui prodotti di denominazioni ingannevoli in ordine alla provenienza dei medesimi. Si pensi, ad esempio, all'applicazione su un prodotto o sulla sua confezione di indicazioni del tipo "Made in France" per articoli realizzati al di fuori del territorio francese. Oggi, però, restano fuori dall'applicazione della norma tutte le indicazioni che lascino falsamente presupporre un legame del prodotto con il nostro Paese, alla luce della normativa speciale prevista all'art. 4, commi 49 e ss. della legge 350 del 24 dicembre 2003 (e successive modifiche), che rinvia all'art. 517 c.p. solo per la determinazione della pena (si tratta della cd. legge sul "Made in Italy").

Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà



industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

D 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'Industria e il Commercio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Doveri:

- la scelta fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;



- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedono apposite clausole che stabiliscano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da RCH attraverso il Codice Etico, e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato con la richiesta il risarcimento dei danni eventualmente patiti;
- sono individuati criteri che permettono di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
- sono garantiti controlli che consentono di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente. A titolo esemplificativo: sono effettuati controlli atti a garantire che le cifre dichiarate sui segnaprezzo, sulle etichette e sugli slim presenti in balisage, corrispondano ai prezzi rilevati in cassa;
- periodicamente è verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto venduto e quanto riportato sullo stesso o sui volantini promozionali (es.: cartellonistica, etichette, ecc.).

Divieti:

- non possono essere venduti prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- non possono essere venduti prodotti che riportano indicazioni geografiche o denominazione di origine false;
- è vietato apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci;
- è vietato diffondere informazioni false sui prodotti inseriti all'interno dei volantini promozionali; va garantita la veridicità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere e vanno previsti controlli che garantiscano la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti presentati in volantino e i prodotti posti in vendita.

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 24 *ter* del Decreto, l'art. v 25 *quater* del Decreto e l'art. 10 della L. 146/06 prevedono, rispettivamente, la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata, delitti con



finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

E1. Le fattispecie rilevanti

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione reato

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di *associazione* per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza



sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità della Società, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione reato

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere



delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Descrizione reato

Tale norma punisce l'accettazione della promessa di procurare voti, a nulla rilevando le condotte prodromiche, nonché la controprestazione del politico, consistente nell'erogazione ovvero nella promessa di denaro o altra utilità.

Trattandosi di un reato "a schema duplice", il momento consumativo può individuarsi indifferentemente in quello della erogazione o della promessa della erogazione a seconda del materiale probatorio a disposizione, con l'esito così di spostare il più avanti possibile – laddove ci sia stata oltre alla promessa l'effettiva erogazione, magari frazionata nel tempo, del denaro o di altra utilità – il dies a quo da cui far iniziare a decorrere il tempo per la prescrizione.



Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Descrizione Reato

Il reato in esame è plurioffensivo, nel senso che lede sia la personalità dello Stato sia l'ordine pubblico che la sicurezza pubblica mondiale.

Trattasi di reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità; per contro, non è considerato requisito necessario il fatto che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.

Il delitto si consuma in due ipotesi:

da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione;

dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.

Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sia necessario il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di promuovere, costituire, dirigere, finanziare o partecipare a un'associazione con programma di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ritenendosi, inoltre, configurabile l'ipotesi del concorso esterno nel reato.

**Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Descrizione Reato

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis e di favoreggiamento (art. 378) presti assistenza agli associati.

Viene richiesta la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, escludendosi la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni dette, configurandosi altrimenti un'ipotesi concorso ex art. 110 c.p.

Articolo 270-quater¹ c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 -bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 -sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Descrizione Reato

La disposizione è assorbita nelle ipotesi di condotta rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 270 bis e 270 quater c.p.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, come si evidenzia dal fatto che la fattispecie prevede la punibilità di attività prodromiche al compimento di attività a loro volta propedeutiche alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.



Descrizione Reato

Presupposto della punibilità è rappresentato dal fatto che il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione.

Il dolo è generico e consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione della stessa.

E 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 ter del Decreto e 25 quater e 10 della L. n. 146/06;
- divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;
- divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- divieto di ricevere finanziamenti da/effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da/a associazioni od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti condannati, ovvero da associazioni od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di associazioni di diritto italiano sia estero;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro (anche quale acquisizione di partecipazione azionaria o per quota) a soggetti condannati, ovvero a associazioni od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;



- divieto di affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani sia esteri, condannati o comunque dei quali sia stata accertata la responsabilità per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nelle black list antiterrorismo;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti sospettati di porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - a. questo persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - b. il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - c. le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- divieto di effettuare prestazioni / riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Doveri

- obbligo di segnalare immediatamente alla Società e/o all'Organo di Vigilanza se nell'espletamento della propria attività lavorativa abbiano ricevuto o rilevato come dirette ad altri, pressioni, minacce, intimidazioni o richieste che possano essere in ogni modo correlate ad organizzazioni criminali;
- obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);



- obbligo di verificare che gli incarichi siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;
- obbligo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza e corrispondenza tra beneficiario, e la relativa somma di denaro;
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore della Società;
- obbligo di svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

F. REATI SOCIETARI

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati societari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

F 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



Descrizione reato

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società traendo in inganno i Soci o il Pubblico.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si precisa che, nella nozione di “comunicazione sociale”, rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico (ad es. le relazioni, il progetto di bilancio, etc.).

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del RD 16 marzo 1942 n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Descrizione reato



Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori procedano all'attività di restituzione (anche simulata) dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) fittizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

È causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti



dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori o al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione reato

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Descrizione reato

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo), concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Descrizione reato

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In particolare, la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano intenzionalmente e in qualsiasi forma ostacolate, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, le funzioni delle autorità di vigilanza.

F 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del Decreto;
- divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;



- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- divieto di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;
- divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Doveri

- obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni / segnalazioni periodiche previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente alla Società tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse.



G. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

L'art. 25 *ter* lett. s, *bis* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Le ragioni a fondamento di tale integrazione, d'altronde, si rinvengono nel fatto che la corruzione rappresenta un formidabile strumento di distorsione della concorrenza che, alterando i meccanismi di lecita competizione tra le imprese, arreca un rilevante pregiudizio al corretto funzionamento dei sistemi economici e dei mercati. Se ulteriormente si considera che l'incriminazione del fenomeno è necessariamente propedeutica alla previsione di una correlativa responsabilità delle persone giuridiche, si intuisce agevolmente quanto forti siano le spinte in favore di una fattispecie penale sulla corruzione privata.

G 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.



Descrizione reato

L'analisi della norma deve prendere avvio con la ricostruzione del contesto di svolgimento del fatto, costituito dalle società e dagli altri «enti privati».

Sul versante dei soggetti attivi, la corruzione c.d. passiva è tipizzata dal comma 1 rispetto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ai quali un inciso finale dello stesso comma aggiunge «*chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*». Questa previsione richiama l'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 2001, riferito alle «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*»; l'analogia con la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche trova conferma nel comma 2 dell'art. 2635, che menziona altresì, al tempo stesso dimezzando il limite massimo della pena, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di una tra le figure indicate al primo comma. Il comma 3, infine, estende le due incriminazioni, sul versante della corruzione c.d. attiva, a chi abbia dato o promesso l'utilità alle persone di cui ai commi precedenti. Tali previsioni differenziate si prestano a due rilievi.

Quanto alla condotta richiamata dal D. Lgs. 231, il quale fa specificamente e unicamente riferimento al comma 3 di cui all'art. 2635 c.c., in forza del quale “chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”, esplicita che la responsabilità dell'ente può seguire solo nel caso in cui questo agisca in qualità di “corruttore” e non anche di “corrotto”: l'area di rilevanza D. Lgs. 231/01 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato ovvero da un terzo interposto nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi o, ancora, soggetti che esercitino funzioni direttive diverse, riconducibili ad altro ente privato.

Circa il concetto di “utilità”, giova evidenziare che tra queste rientra qualsiasi tipo di vantaggio, morale o patrimoniale purché in rapporto di proporzione con la prestazione offerta, richiesta o pattuita. Essa, oltre che adeguata, dovrà inoltre risultare di un'entità determinata (o quantomeno determinabile: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile).



Quanto al momento consumativo del reato, dandosi rilevanza esclusivamente alla condotta del soggetto “corruttore” che cerchi di procurare all’ente di appartenenza un interesse ovvero un vantaggio, esso dovrà rinvenirsi nella dazione o nella promessa dello strumento corruttivo (denaro o altra utilità non dovuti) la cui offerta giunga effettivamente a conoscenza della controparte (il tentativo infatti non è punibile). L’esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l’ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex. D. Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione reato

Tale nuova fattispecie, la quale consiste nell’offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti “agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà”. In tale ipotesi, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, l’istigatore “soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo”.

G 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle “aree a rischio reato” sono tenuti al



rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter, lett. s bis) del Decreto;
- divieto di dare, promettere ovvero offrire e/o sollecitare e/o proporre e/o chiedere a terzi di promettere e/o offrire e/o proporre, anche per interposta persona, a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà e fiducia nell'azienda per la quale il soggetto presta l'attività lavorativa (inclusa l'omissione di atti che avrebbero dovuto essere compiuti in ossequio ai propri doveri d'ufficio, professionali o nel rispetto dei propri obblighi di fedeltà);
- divieto di porre in essere pratica di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato sollecitare, ricevere, pretendere, promettere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, ovvero a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia come atto di spontanea elargizione e, comunque,
 - siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra l'Ente e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- divieto di effettuare, anche per interposta persona, pagamenti non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- divieto di imporre, proporre, sollecitare o accettare, anche per interposta persona, alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le norme e/o le procedure interne;
- divieto di effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- divieto di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;



- divieto di riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente.

Doveri

- obbligo per le terze parti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società di prendere visione del Modello e del Codice Etico della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre, i contratti/ordini di acquisto con gli stessi dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello.

Le condotte sopra indicate sono vietate anche nel caso in cui gli atti o le omissioni contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà non comportino alcun nocumento a soggetti terzi e/o vantaggio della Società.

H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 25-quinquies del Decreto prevede l'instaurazione della Responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 in capo alla Società con riferimento alla commissione dei reati contro la personalità individuale di seguito illustrati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

H 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Descrizione del reato



La norma in oggetto è destinata a tutelare lo status libertatis e la dignità umana. La disposizione è rivolta a punire le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Sono previste due condotte:

la riduzione ed il mantenimento in schiavitù, esercitando su di una persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà. Trattasi di reato di mera condotta;

la riduzione o mantenimento della vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determinino lo sfruttamento.

Trattasi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 37315/2019).

La condotta criminosa non si ravvisa di per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona possa sottrarvisi una volta rilevato il disagio. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la situazione di assoggettamento o lo stato di soggezione continuativa. Trattasi di reato abituale, essendo assai arduo ipotizzare che il delitto sia configurabile per via di un unico comportamento uni sussistente. Necessiterà la reiterazione nel tempo di più condotte omogenee da parte dello stesso autore.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di reificare una persona, con il fine di sfruttamento.

Art. 601 - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.



La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Descrizione del reato

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo *status libertatis* e la dignità umana.

Essa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

Allo scopo di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Descrizione del reato

Trattasi di norma di chiusura, atta a punire tutte le condotte di alienazione o di acquisto di persone ridotte in schiavitù ai sensi dell'articolo 600, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 601.



Vengono dunque punite le condotte di sfruttamento di persone già ridotte in schiavitù, anche se, ovviamente, il delitto in esame può concorrere con quello di riduzione in schiavitù e con quello di tratta di persone di cui ai citati articoli.

Art. 603 bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



Descrizione del reato

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. Con la riforma del 2016 si è resa penalmente rilevante non solo la condotta d'intermediazione bensì anche l'utilizzo della manodopera e dei lavoratori in condizioni deprecabili da parte del datore di lavoro, colmando un vuoto normativo palesato da anni in dottrina.

H 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Personalità Individuale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquies del Decreto;
- divieto di occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
 - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



Doveri

Obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi, di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro applicate dall'appaltatore, informando prontamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali gestioni anomale del personale da parte dell'appaltatore medesimo.

I. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

I 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Descrizione reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.



Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Descrizione reato

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;



Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;

Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

I 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di mettere in atto comportamenti tali da esporre RCH ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
- divieto di mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
- divieto di omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- divieto di omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- divieto di emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- divieto di omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;



- divieto di omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danno all'ambiente esterno;
- divieto di omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Doveri

- osservare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e documenti correlati;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da RCH, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione di aula.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RCH e relative alle attività sensibili.

J. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'art. 25 *octies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.



J 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere”, invece, sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento”, infine, il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente, anche qualora quest’ultimo risulti non imputabile o non punibile ovvero manchi una delle condizioni di procedibilità.

Lo scopo dell’incriminazione di tale reato sta nell’impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

**Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione reato

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Descrizione reato

È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648 bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Il legislatore ha in tal modo inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Art 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione reato

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter.1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

J 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.



Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

- obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, e, pertanto, degli incassi e dei pagamenti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RCH e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, in quanto applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

K. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'art. 25-octies.1 disciplina i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Agli effetti della legge penale si intende per:

- a. *«strumento di pagamento diverso dai contanti»* un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b. *«dispositivo, oggetto o record protetto»* un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c. *«mezzo di scambio digitale»* qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d. *«valuta virtuale»* una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.



Sempre il D.lgs 184/2021, in merito alle altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ha aggiunto all'art 25 *octies*.1 il comma 2, che recita «*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo punito più gravemente, ulteriori sanzioni pecuniarie in caso di commissione di "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal Codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*»

K.1 Le fattispecie rilevanti

Art. 640-ter c.p. – Frode Informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della RCH servendosi di un codice di accesso a lui non attribuito, ovvero di risorse ICT a lui non assegnate, penetri abusivamente nel sistema internet banking e modifichi la corrispondenza tra importo dovuto e quello pagato e/o effettui illecite operazioni di trasferimento dei pagamenti in misura maggiore o minore rispetto a quanto contrattato e al fine di procurare un vantaggio alla RCH.

Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa



pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Descrizione reato

La fattispecie di reato, di cui all'art. 493-ter c.p., potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della RCH effettui un pagamento degli importi dovuti agli iscritti a titolo di prestazione assistenziale o previdenziale mediante carta di credito a lui non intestata, e quindi mediante utilizzo indebito degli strumenti di pagamento, col fine di ottenere un vantaggio illecito per la RCH, oppure effettui spese non consentite (anche di rappresentanza) e che sfiorino i budget predisposti per la gestione delle liberalità, omaggi e l'organizzazione degli eventi, con l'intento di procurare, tramite quella specifica operazione, un vantaggio alla RCH.

L'applicabilità di tale reato si estende anche alle ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della RCH effettui dei pagamenti coerenti con quanto previsto dal contratto e verso i giusti conti correnti, per mezzo di una carta di credito a lui non intestata, e quindi mediante utilizzo indebito, col fine di ottenere da quel pagamento un vantaggio illecito per la RCH oppure effettui dei pagamenti dei cedolini e delle retribuzioni mediante conto bancario non intestato alla RCH, e quindi mediante utilizzo indebito, sempre con lo scopo di cagionare un illecito vantaggio alla RCH di appartenenza.

Salvo che il fatto rientri invece negli eventi situazionali descritti dal comma 2 del medesimo articolo, sempre con riguardo a strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;



- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493-quarter c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Descrizione reato

Il D-lgs 184/2021 ha aggiunto l'articolo 493-quarter, il quale mira a sanzionare un soggetto apicale o sottoposto della RCH nell'ipotesi in cui quest'ultimo, servendosi di un codice di accesso a lui non attribuito, o nel caso di licenze da lui registrate, penetri abusivamente nel sistema internet banking ed effettui illecite operazioni di trasferimento dei pagamenti in misura maggiore o minore rispetto a quanto contrattato e/o operi delle frodi nel sistema bancario, al fine di procurare un vantaggio alla RCH.

Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale tramite suddetti strumenti, si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.



K.2 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o fornire collaborazione alla realizzazione dei medesimi.

Doveri

- obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento, come dispositivi elettronici, oggetti, record protetti, carte di credito, valuta virtuale ed altro mezzo di scambio digitale, al fine di evitare la commissione di reati per vantaggio proprio o altrui connessi con l'utilizzo di metodi e strumenti di pagamento diverso dai contanti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno della RCH e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, in quanto applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 *novies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

L 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi



contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Descrizione reato

La norma mira a sanzionare penalmente fatti offensivi del diritto d'autore. Il reato è integrato da varie condotte alternative: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni, estrazione, reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione della banca dati.

Ai fini dell'integrazione di tale fattispecie, la norma richiede che la condotta illecita sia finalisticamente orientata al profitto, da intendersi – come ormai pacifico in ambito giurisprudenziale – come qualsiasi tipo di utilità, non necessariamente di natura economica: può consistere, ad esempio, in un semplice risparmio di spesa, o in un vantaggio di natura morale o affettiva (Cass. Pen. 25104/2008).

L 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di violazione del diritto d'autore, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.



Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di effettuare il download di qualsivoglia applicazione da Internet, sia da parte di personale interno sia da parte di soggetti esterni, che si collegano mediante il sistema telematico di RCH;
- divieto di utilizzare banche dati, software in assenza di contratto di licenza;
- divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati;
- divieto di duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Doveri

- rispettare tutte le misure atte a garantire l'utilizzo lecito e corretto del software e delle banche dati di terzi.

È inoltre tassativamente imposto di assicurare un pieno rispetto della legge n. 633/1941.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RCH e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale B – Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

M. REATI AMBIENTALI

L'art. 25 *undecies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

M 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.



Quando l'inquinamento è prodotto in un'area natural protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Descrizione reato

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Descrizione reato

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo



paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Descrizione reato

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Descrizione reato

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

**Art.452-octies c.p. Circostanze aggravanti**

Quando l'Associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'Associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di Servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se della Associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

M 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del Decreto;
- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente.

Doveri

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente.



N. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede la punibilità dell' *Associazione* con riferimento alla commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

N 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 12, c. 3, 3 bis e 3 ter - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*



Descrizione reato

Tale fattispecie si ripropone di sanzionare penalmente il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei casi espressamente previsti. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto tale disposizione con Sentenza 40982/2018, qualifica la fattispecie descritta nel comma 3 dell'art. 12 quale circostanza aggravante della fattispecie prevista nel comma 1. Infatti, dalla ripetizione della descrizione della condotta prevista nel primo comma (compimento di atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato) si deduce in maniera evidente che gli elementi essenziali della fattispecie non mutano. Le ipotesi descritte dalla lett. a) ad e) sono elementi ulteriori, specializzanti che, secondo la valutazione del legislatore, rendono più grave la condotta posta in essere.

Art. 12, c. 5 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Descrizione reato

Tale fattispecie si configura in un arco temporale successivo rispetto alle condotte sanzionate nei commi precedenti. Il disvalore penale della condotta preso di mira dal Legislatore consiste nel favorire la permanenza degli immigrati irregolari all'interno dello Stato, al fine di trarre un indebito profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o dallo svolgimento delle attività illecite previste in questo articolo.

Pertanto, oltre al mutamento dell'elemento oggettivo del reato rispetto ai precedenti commi, ai fini della consumazione di tale fattispecie penale deve sussistere quale elemento soggettivo il c.d. dolo specifico, ovvero la necessità che il soggetto agente agisca per un fine particolare (in questo caso al fine di trarre profitto).



Art. 22, c. 12 bis - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12³ sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Descrizione reato

Tale fattispecie deve essere interpretata in combinazione con il precedente comma 12, il quale punisce il datore di lavoro che utilizza la manodopera di lavoratori stranieri irregolari non in possesso di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto o revocato.

Pertanto, la disposizione successiva del comma 12 bis si deve considerare quale circostanza aggravante ad effetto speciale. L'intento del legislatore è volto a sanzionare più severamente la condotta del datore di lavoro nel caso in cui ci sia l'utilizzo di più di tre lavoratori, di lavoratori minori in età non lavorativa, ovvero se i lavoratori siano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 bis c.p.

N 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente parte speciale;

³ Art. 22, c. 12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."



- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui l'Associazione collabora o intrattenga rapporti contrattuali (appaltatori, subappaltatori, fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione e lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- verificare, durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- informare i responsabili di funzione del venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità;
- segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- assicurare a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;



- vigilare e scongiurare eventuali attività di promozione, organizzazione o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero sul compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

O. REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede la punibilità dell'*associazione* con riferimento alla commissione dei reati tributari sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

O 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Descrizione reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (ad es. il commercialista).



La struttura della condotta consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti. In giurisprudenza è stato chiarito che il reato di dichiarazione infedele è integrato dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e di sotto fatturazione. Non assume rilievo la mera violazione dei criteri di competenza e inerenza di ricavi e costi oggettivamente inesistenti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di presentare una dichiarazione mendace allo scopo di evadere le imposte; Momento consumativo è il momento di presentazione della dichiarazione annuale

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Descrizione reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La norma penale punisce chi non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Da tener presente che la condotta ha suscitato un dibattito in merito alla nozione tributaria di «stabile organizzazione», necessaria per imporre ad una società «esterovestita» la tassazione italiana. Tale concetto si sostanzia, in particolare, nello svolgimento nel territorio nazionale della gestione amministrativa, delle decisioni strategiche,



industriali e finanziarie, nonché della programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di non presentare nei termini dovuti la dichiarazione, allo scopo di evadere le imposte; il momento consumativo del reato coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (comma 2 art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Descrizione reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La condotta di mancato versamento di somme dovute deve essere collegata all'avvalimento, da parte del contribuente, dell'istituto della compensazione. L'esercizio di tale facoltà, però, non deve avvenire in modo legittimo e, quindi, deve avvenire in violazione delle norme relative alla compensazione fra tributi. La giurisprudenza ha chiarito che, per credito non spettante, deve intendersi come quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario. La condotta decettiva di utilizzo di una compensazione indebita rappresenta quel quid pluris che differenzia tale fattispecie da una mera omessa dichiarazione.



Si precisa che la fattispecie di cui al comma 2 punisce più gravemente la condotta di indebita compensazione mediante crediti inesistenti, rappresentati da quelli privi di qualunque fondamento giuridico e frutto dunque di pura frodolenza.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, cioè nella forma della coscienza e volontà di conseguire una indebita compensazione; il momento consumativo del reato coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (comma 2 art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Descrizione reato

Il reato è configurabile nel caso di utilizzo di fatture o documenti sia che siano ideologicamente che materialmente falsi. L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia infine nell'ipotesi di sovrapposizione qualitativa (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quelli forniti). Con riguardo all'IVA il reato è configurabile anche in caso di inesistenza soggettiva ovvero quella relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.



Il reato potrebbe configurarsi nell'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione dei redditi o IVA, di fatture materialmente false, o altra documentazione contabile di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa.

Il reato potrebbe realizzarsi anche in relazione a documenti aventi ai fini fiscali valore probatorio analogo alle fatture tra cui ad esempio le ricevute fiscali e simili, documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come per esempio le ricevute per gli interessi sul mutuo o le schede carburante.

Per «elementi passivi» ai sensi dell'art. 1 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Elemento soggettivo richiesto è il dolo, ravvisabile nella consapevolezza di chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dell'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione reato

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che il soggetto agente ponga in essere una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e si avvalga di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione.

Per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessario un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità tesa all'evasione delle imposte ed accompagnata da una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie.

Per «elementi attivi o passivi» ai sensi dell'art. 1 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Elemento soggettivo del reato è il dolo, in particolare il dolo specifico, in quanto la finalità di evasione dell'imposta costituisce il connotato peculiare di questo delitto.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.



Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Descrizione reato

Comportamento incriminato coincide con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti sono alternativamente; in particolare, il reato è configurabile nell'ipotesi sia di operazioni giuridicamente inesistenti sia nell'ipotesi di operazioni valide sotto il profilo giuridico ma fittizie sul piano economico. Il reato è configurabile anche nell'ipotesi di fattura soggettivamente falsa. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico di favorire l'elusione fiscale di terzi essendo necessario che la condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.

Il momento consumativo è quello in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura o altri documenti non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che questo ultimi lo utilizzi.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Descrizione reato

Il reato si configura nel caso di distruzione, occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione in cui gli agenti chiedono di esaminare la documentazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa renda difficoltosa o non consenta la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo



quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata.

Elemento soggettivo è il dolo specifico e consiste nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi; il momento consumativo è quello in cui avviene l'occultamento o la distruzione.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Descrizione reato

Il reato è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o gli altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi, che, in base ad un giudizio ex ante siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato devono essere oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, allorquando pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio. L'alienazione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica diversa da quella reale e quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto o in parte alla effettiva volontà dei contraenti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione, siano finalizzati alla sottrazione «al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte».

Momento consumativo e luogo di consumazione del reato coincidono con quelli in cui è posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria.

O 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di



condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Doveri

- devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- gli incarichi conferiti ai consulenti e fornitori devono essere redatti per iscritto e le condizioni economiche devono essere allineate a quelle di mercato;
- i contratti che prevedono l'erogazione di un corrispettivo devono prevedere un corrispettivo definito su criteri di congruità ed essere approvati da un procuratore dotato di adeguati poteri;
- nei contratti con i fornitori e i partner deve essere contenuta specifica dichiarazione dei medesimi con cui si affermi, tra l'altro, di:
 - essere a conoscenza delle prescrizioni del Modello e Codice Etico e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute, pena la risoluzione dell'accordo;
 - non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi alle fattispecie sancite dal Decreto.
- la prestazione deve essere eseguita nel rispetto di quanto definito contrattualmente e la corretta esecuzione deve essere verificata dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto delle procedure interne vigenti;
- sono previsti controlli manuali ed automatici per assicurare la correttezza delle scritture contabili prodotte con riferimento ai processi transazionali della Società;
- il processo di calcolo delle imposte deve essere documentato in modo accurato e la relativa documentazione archiviata;
- il calcolo delle imposte deve essere effettuato da personale appropriato; il management rivede il calcolo delle imposte prima della registrazione in contabilità;
- non devono essere elaborate o presentate ai competenti uffici fiscali dichiarazioni e/o altri documenti non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto vantaggio fiscale;
- ci si deve astenere dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a conseguire un ingiusto vantaggio;
- le operazioni di acquisizione/cessione di asset devono essere condotte nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli



adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Divieti

- divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Sezione della Parte Speciale;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- divieto di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme di comportamento di cui al Codice Etico;
- divieto di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei reati tributari.

P. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'art. 25 *septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25 *duodevicies* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

P 1. Le fattispecie rilevanti

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Descrizione reato



Il reato di cui all'art. 518-bis c.p. potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo, al fine di ottenere un illecito vantaggio per la RCH (es. far accrescere il patrimonio culturale della società).

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-ter potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società compia atti dispositivi (es. operazioni di vendita a terzi o trasferimenti a titolo gratuito) del bene culturale/opera d'arte nella disponibilità dell'ente, ma non di proprietà dello stesso, al fine di ottenere da quell'operazione un vantaggio per la Società.

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-quater potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società si faccia intermediario dell'acquisto, acquisti o riceva beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico provenienti da delitto (es. furto), consapevole dell'illeceità dell'operazione, al fine di ottenere un vantaggio per RCH (es. far accrescere il patrimonio culturale della società).



Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-octies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, nel processo di acquisizione di un bene culturale/opera d'arte di interesse storico/artistico, predisponga o faccia uso di una scrittura privata falsa o alterata per occultarne la provenienza illecita, con l'intento di poter valorizzare e dare visibilità al bene (es. attraverso mostre o esposizioni) e ottenere un vantaggio per la RCH (es. far accrescere il patrimonio culturale della Società).

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-novies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, senza la prescritta autorizzazione, alieni o immetta sul mercato beni culturali al fine di procurare ed ottenere un vantaggio illecito per la RCH.

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.



Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-decies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società importi beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico di provenienza delittuosa ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, con l'intento di ottenere un vantaggio per la RCH (es. far accrescere il patrimonio culturale della Società).

Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-undecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità dei beni culturali ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale, renda dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale incaricato, con l'intento di ottenere un vantaggio per la RCH dal trasferimento illecito.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.



Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-duodecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società deteriori o destini i beni culturali nella disponibilità dell'ente a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, con l'intento di ottenere un vantaggio per la Società (es. ricevere la prestazione assicurativa prevista dalle polizze stipulate per ogni singolo bene).

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*



É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Descrizione reato

Il delitto di cui all'art. 518-quaterdecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere d'arte da parte di un soggetto apicale o sottoposto della Società, ovvero di immissione in commercio, autenticazione o accreditamento di opere d'arte contraffatte, al fine di arrecare un illecito vantaggio alla Società.

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione reato

Il reato di cui all'art. 518-sexies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società trasferisca, anche a titolo temporaneo (es. per mostre o esposizioni in Gallerie d'arte), beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico provenienti da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro derivazione illecita, con l'intento di ottenere un vantaggio per la RCH dal trasferimento posto in essere.

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Descrizione reato



Il reato di cui all'art. 518-terdecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società compia atti di devastazione o saccheggio dei beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico di proprietà dell'ente, con l'intento di riscuotere la prestazione assicurativa prevista dalle polizze stipulate per ogni singolo bene e ottenere, pertanto, un vantaggio economico-finanziario per la RCH.

P 2. Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Sezione della Parte Speciale;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del Decreto;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- divieto di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei delitti contro il patrimonio culturale.

Doveri

- la prestazione deve essere eseguita nel rispetto di quanto definito contrattualmente e la corretta esecuzione deve essere verificata dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto delle procedure interne vigenti;
- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare il patrimonio culturale rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- sono previsti controlli manuali ed automatici per assicurare la correttezza delle scritture contabili prodotte con riferimento ai processi transazionali della Società;
- ci si deve astenere dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a conseguire un ingiusto vantaggio;



- le operazioni di acquisizione/cessione di asset devono essere condotte nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di cagionare danni al patrimonio culturale.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RCH e relative alle attività sensibili.